Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 190

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 luglio 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Marche

Regione Toscana

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1980, n. **309**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 193, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in anatomia patologica.

Scuola di specializzazione in anatomia patologica

Art. 194. — La scuola di specializzazione in anatomia patologica ha sede presso l'istituto di anatomia patologica e conferisce il diploma di specialista in anatomia patologica.

Art. 195. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione e, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 196. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorità competente.

Art. 197. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 198. — Il numero massimo degli allievi è di quattro per anno di corso e, complessivamente, di sedici iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 199. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 200. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia patologica sistematica I;
tecnica delle autopsie;
diagnostica anatomo-patologica macroscopica I;
tecniche istologiche ed istochimiche.

2° *Anno*:

anatomia patologica sistematica II;
diagnostica anatomo-patologica macroscopica II;
diagnostica istopatologica I;
tecniche e diagnostica citologica e citogenetica.

3° *Anno*:

diagnostica istopatologica II;
tecniche di microscopia e biologia ultrastrutturale;
immunopatologia.

4° *Anno*:

diagnostica istopatologica III;
diagnostica isto-citopatologica ultrastrutturale;
diagnostica autoptica medico-legale ed elementi di legislazione sanitaria;
applicazioni statistiche ed epidemiologiche.

Art. 201. — La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 202. — Alla fine di ogni corso, gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale, l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in anatomia patologica, gli interessati devono superare l'esame di diploma, consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 203. — Le tasse, soprattasse e contributi della scuola di specializzazione in anatomia patologica sono così fissate:

immatricolazione	L.	12.000
tassa annuale di iscrizione	»	200.000
soprattassa annuale di esame	»	16.000
contributi annui di laboratorio . . .	»	14.000
soprattassa di diploma	»	20.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1980
Registro n. 61 *Istruzione, foglio n.* 283

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1980, n. **310.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il terz'ultimo comma dell'art. 69, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, è sostituito dal seguente:

E' obbligatoria nel terzo e quarto anno del corso di laurea la frequenza (internato) per due anni dell'istituto prescelto per la dissertazione (tesi) sperimentale di laurea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1980
Registro n. 61 *Istruzione, foglio n.* 287

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1980, n. **311.**

Istituzione di un ufficio di conciliazione nel comune di San Marco Evangelista.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione della giunta municipale di San Marco Evangelista in data 15 dicembre 1979, n. 207, con la quale si chiede l'istituzione di ufficio di conciliazione nel comune stesso;

Visti i pareri favorevoli del presidente della Corte d'appello e del procuratore generale della Repubblica di Napoli;

Visti gli articoli 20 del regio decreto 31 gennaio 1941, n. 12 e 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261 e 1 del relativo regolamento approvato con regio decreto del 26 dicembre 1892, n. 728;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

E' istituito nel comune di San Marco Evangelista un ufficio di conciliazione con giurisdizione sul territorio del comune stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1980

PERTINI

MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *luglio* 1980
Registro n. 20 *Giustizia, foglio n.* 67

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 giugno 1980.

Determinazione del contingente di personale del soppresso Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani da trasferire alla provincia autonoma di Bolzano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ed, in particolare, l'art. 119 che prevede la prosecuzione, nelle regioni a statuto speciale, dell'esercizio delle funzioni amministrative degli enti pubblici indicati nella tabella *B* allegata al decreto stesso, mediante ufficio stralcio, fino a quando non sarà diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato;

Vista la legge della provincia autonoma di Bolzano 16 febbraio 1980, n. 4, che disciplina le attribuzioni del soppresso Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (E.N.A.O.L.I.) in provincia di Bolzano;

Visto l'art. 5 di detta legge provinciale 16 febbraio 1980, n. 4, il quale stabilisce l'inquadramento nei ruoli provinciali del personale già dipendente dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani in servizio presso la sede periferica della provincia di Bolzano dell'ente medesimo, trasferito con effetto 1° aprile 1979, previo consenso, alla provincia di Bolzano, in conformità a quanto disposto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469;

Considerata l'esigenza di determinare il contingente di personale del soppresso Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani da trasferire alla provincia autonoma di Bolzano per il successivo inquadramento nei ruoli della provincia stessa;

Viste le istanze con le quali il personale esprime il proprio consenso al trasferimento nei ruoli della provincia autonoma di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1980, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 399, concernente la delega al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica;

Sentita la provincia autonoma di Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale del soppresso Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (E.N.A.O.L.I.), in servizio presso la sede periferica della provincia di Bolzano dell'ente stesso, da trasferire alla provincia autonoma di Bolzano, è costituito da complessive sei unità.

Il contingente predetto è distinto per ruolo e qualifica come segue ed è individuato nell'allegata tabella:

Ruolo amministrativo:

archivista-dattilografo . . . . n. 2

Totale . . . n. 2

Ruolo tecnico:

collaboratore tecnico . . . . n. 1
assistente tecnico . . . . » 3

Totale . . . n. 4

Art. 2.

Il trasferimento alla provincia autonoma di Bolzano del personale, nei limiti del contingente stabilito dal presente decreto, decorre dal 1° aprile 1979.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1980

Il Ministro per la funzione pubblica
GIANNINI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

TABELLA

PERSONALE DEL SOPPRESSO ENTE NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI LAVORATORI ITALIANI (E.N.A.O.L.I.) TRASFERITO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO.

Ruolo amministrativo:

Antoniazzi Maria, archivista-dattilografo;
Leimgruber Ingrid, archivista-dattilografo.

Ruolo tecnico:

Barcatta Sergio, collaboratore tecnico;
Cecchelin Maria Gabriella, assistente tecnico;
Marchesoni Rosanna, assistente tecnico;
Rigotti Maria Lucia, assistente tecnico.

(6336)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 giugno 1980.

Messa a disposizione della regione Lazio di quattro unità di personale già dipendente dell'Ente nazionale assistenza lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro 31 luglio 1979, con il quale sono stati determinati i contingenti di personale del soppresso Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.) da porre a disposizione delle regioni a statuto ordinario, in particolare della regione Lazio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo del Lazio - Sezione 3, del 25 luglio 1979, n. 152, con la quale, in accoglimento della domanda incidentale dei ricorrenti Verini Maria, Botti Maria, Brizi Vittorio e Rossetti Roberto, è stata disposta la sospensione della esecuzione dei provvedimenti 28 marzo 1979, di risoluzione del rapporto di lavoro a suo tempo dagli stessi ricorrenti instaurato con l'Ente nazionale assistenza lavoratori;

Considerata l'esigenza di dare esecuzione all'ordinanza di cui sopra, nell'attesa della decisione nel merito del ricorso;

Considerato altresì che i ricorrenti, alla data della risoluzione del rispettivo rapporto di lavoro — fissata per il giorno 31 marzo 1979 dai provvedimenti impugnati — prestavano servizio presso strutture periferiche dell'Ente nazionale assistenza lavoratori incidenti sul territorio della regione Lazio e che, pertanto, occorre provvedere alla loro messa a disposizione della stessa regione Lazio;

Sentita la regione Lazio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1980, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 399, concernente la delega al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi di cui in premessa, il sottoindicato personale del soppresso Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.), già in servizio presso le strutture operative periferiche dell'ente incidenti sul territorio della regione Lazio, è messo a disposizione della regione Lazio medesima, con effetto dal 1° aprile 1979:

Verini Maria, impiegata di terzo livello a contratto;

Botti Maria, impiegata di terzo livello a contratto;

Rossetti Roberto, impiegato di terzo livello a contratto;

Brizi Vittorio, custode di quarto livello a contratto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1980

Il Ministro per la funzione pubblica
GIANNINI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(6338)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 giugno 1980.

Trasferimento alla provincia autonoma di Bolzano del patrimonio dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani situato nel territorio della provincia stessa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, relativo alle norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza e beneficenza pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ed, in particolare, l'art. 119 che prevede la prosecuzione, nelle regioni a statuto speciale, dell'esercizio delle funzioni amministrative degli enti pubblici indicati nella tabella *B* allegata al decreto stesso, mediante ufficio stralcio, fino a quando non sarà diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1979 di costituzione dell'ufficio stralcio previsto dal citato art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge della provincia autonoma di Bolzano 16 febbraio 1980, n. 4, che disciplina le attribuzioni del soppresso Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (E.N.A.O.L.I.) in provincia di Bolzano;

Considerato che in base all'art. 6 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, occorre provvedere al trasferimento alla provincia autonoma di Bolzano del patrimonio dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani situato nel territorio della provincia stessa;

Sentita la provincia autonoma di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1980, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 399, concernente la delega al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Il patrimonio relativo alla cessata attività del soppresso Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (E.N.A.O.L.I.), situato nel territorio provinciale di Bolzano, è trasferito alla provincia autonoma di Bolzano.

Art. 2.

L'ufficio stralcio costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1979, citato in premessa, provvederà per la consegna alla provincia autonoma di Bolzano dei beni patrimoniali trasferiti, di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1980

Il Ministro per la funzione pubblica
GIANNINI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(6337)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Catracene » supposte adulti e la relativa serie supposte bambini, ambedue nella confezione da 6 supposte, della ditta Fidap, in Catania. (Decreto di revoca n. 6032/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 2 marzo 1959, con il quale venne registrata rispettivamente ai numeri 4116 e 4116/1 la specialità medicinale denominata « Catracene » supposte adulti e la relativa serie supposte bambini, ambedue nella confezione da 6 supposte, a nome della ditta Fidap, con sede in Catania, corso Italia n. 111, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registra-

zione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Catracene » supposte adulti e la relativa serie supposte bambini, ambedue nella confezione da 6 supposte, registrata rispettivamente ai numeri 4116 e 4116/1 in data 2 marzo 1959, a nome della ditta Fidap, con sede in Catania, corso Italia n. 111.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6454)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Aconvulsina Sanitas », nella preparazione 40 cachets, a nome della ditta Farmacia Giuseppe Patera, in Palermo. (Decreto di revoca n. 6029/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 20 ottobre 1958, col quale venne registrata al n. 14293 la specialità medicinale denominata « Aconvulsina Sanitas », nella preparazione 40 cachets, a nome della ditta Farmacia Giuseppe Patera, con sede in Palermo, via Bottai, 60, (ora in via Rosalino Pilo, 16), prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta Istituto farmaco biologico Scibilia, con sede in Palermo, via Marchesa Roccaforte;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, contenente gardenal, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione come contestato alla ditta interessata con ministeriale in data 16 novembre 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità in data 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Aconvulsina Sanitas », nella preparazione 40 cachets, registrata al n. 14293, in data 20 ottobre 1958, a nome della ditta Farmacia Giuseppe Patera, con sede in Palermo, via Rosalino Pilo, 16 (già in via Bottai, 60).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciali sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6395)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Stricnofen », nelle preparazioni gocce × 15 cc tipo normale, gocce × 10 cc tipo forte, 30, 40 e 100 compresse, 10, 6 fiale per adulti e 10 fiale uso pediatrico, della ditta Lacma S.p.a., in Grugliasco. (Decreto di revoca n. 6028/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 26 giugno 1953, 3 agosto 1953 e 24 aprile 1961, con i quali venne registrata al n. 3037 la specialità medicinale denominata « Stricnofen », nelle preparazioni gocce × 15 cc tipo normale, gocce × 10 cc tipo forte, 30, 40, 100 compresse, 10, 6 fiale per adulti e 10 fiale uso pediatrico, registrata a nome della ditta Lacma S.p.a. - Laboratorio di chimica medica dell'Antipiol, con sede in Grugliasco (Torino), via Frejus, 15, codice fiscale n. 00091039012;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità della stessa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, come contestato alla ditta interessata in data 19 giugno 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha inviato le controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Stricnofen », nelle preparazioni gocce × 15 cc tipo normale, gocce × 10 cc tipo forte, 30, 40, 100 compresse, 10, 6 fiale per adulti e 10 fiale uso pediatrico, registrate al n. 3037, a nome della ditta Lacma S.p.a. - Laboratorio di chimica medica dell'Antipiol, con sede in Grugliasco (Torino), via Frejus, 15, codice fiscale n. 00091039012.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6394)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Morfeol », flacone da g 150 di elisir, della ditta Laboratorio biofarmacoterapico S.p.a., in Casarile. (Decreto di revoca numero 6030/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 13 giugno 1959 e 2 luglio 1968, con i quali venne registrata al n. 15225, a nome della ditta Laboratorio biofarmacoterapico S.p.a., con sede in Casarile (Milano), via Binasco n. 16, la specialità medicinale denominata « Morfeol », flacone da g 150 di elisir, preparata nella propria officina farmaceutica sita presso la suddetta sede;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione come contestato alla ditta in data 19 settembre 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Morfeol », flacone da g 150 di elisir, registrata al n. 15225 in data 13 giugno 1959 e 2 luglio 1968, a nome della ditta Laboratorio biofarmacoterapico S.p.a., con sede in Casarile (Milano), via Binasco n. 16.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6396)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tiolacton », nella confezione 10 fiale 5 cc e le relative categorie sciroppo, nella confezione flacone g 120 e discoidi da g 0,40, nella confezione 40 discoidi, della ditta Ergopharma S.p.a., in Pisa. (Decreto di revoca n. 6034/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 16 maggio 1962, con i quali venne registrata ai numeri 12099, 12099/A e 12099/B la specialità medicinale denominata « Tiolacton », nella confezione 10 fiale 5 cc, la categoria sciroppo nella confezione flacone g 120 e la categoria discoidi da g 0,40 nella confezione sc. 40 discoidi, a nome della ditta Ergopharma S.p.a., con sede in Pisa, viale Bonaini n. 6, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Farmc. Biagini S.p.a., sita in Pisa, lungarno Galilei n. 2;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Tiolacton », nella confezione 10 fiale 5 cc e le relative categorie sciroppo, nella confezione flacone g 120 e discoidi da g 0,40 nella confezione 40 discoidi, registrate rispettivamente ai numeri 12099, 12099/A e 12099/B, a nome della ditta Ergopharma S.p.a., con sede in Pisa, viale Bonaini n. 6.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6456)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1980.

Trattamento economico del direttore del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 72 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951 n. 1349;

Visto il regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, approvato con decreto ministeriale 7 settembre 1968, e successive modificazioni;

Esaminata la deliberazione adottata il 25 settembre 1979 dal comitato esecutivo del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;

Decreta:

E' approvata la deliberazione adottata il 25 settembre 1979 dal comitato esecutivo del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, concernente l'applicabilità al direttore del consiglio nazionale stesso del trattamento economico previsto dagli articoli 44 e 45 del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, in relazione alla legge 13 agosto 1979, n. 374.

Roma, addì 16 giugno 1980

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(6621)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1980.

Riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione per incorporazione nel Monte dei Paschi di Siena del Credito popolare calabrese.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista l'istanza in data 12 giugno 1980, con la quale il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena e il Credito popolare calabrese, società cooperativa a r.l., con sede in Reggio Calabria, hanno chiesto la riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione per incorporazione nel Monte dei Paschi di Siena del Credito popolare calabrese;

visto l'articolo unico della legge 19 novembre 1942, n. 1472;

Considerato che la richiesta fusione risponde a necessità di pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Ai fini dell'attuazione della fusione per incorporazione del Credito popolare calabrese del Monte dei Paschi di Siena, il termine previsto dall'art. 2503 del codice civile è ridotto a giorni quindici, a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1980

Il Ministro: MORLINO

(6677)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1980.

Riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione per incorporazione della Cassa rurale e artigiana di Monte Cremasco nella Cassa rurale e artigiana di Boffalora d'Adda.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista l'istanza in data 21 aprile 1980, con la quale la Cassa rurale e artigiana di Boffalora d'Adda, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Boffalora d'Adda, e la Cassa rurale e artigiana di Monte Cremasco, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Monte Cremasco, hanno chiesto la riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione per incorporazione della seconda nella prima;

Visto l'articolo unico della legge 19 novembre 1942, n. 1472;

Considerato che la richiesta fusione risponde a necessità di pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Ai fini dell'attuazione della fusione per incorporazione della Cassa rurale e artigiana di Monte Cremasco nella Cassa rurale e artigiana di Boffalora d'Adda, il termine previsto dall'art. 2503 del codice civile è ridotto a giorni quindici a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1980

Il Ministro: MORLINO

(6678)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 133

Corso dei cambi del 9 luglio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	828,85	828,85	829 —	828,85	828,80	—	828,75	828,85	828,85	828,85
Dollaro canadese . .	724,65	724,65	724,80	724,65	724,60	—	724,90	724,65	724,65	724,65
Marco germanico . .	477,40	477,40	477,85	477,40	477,40	—	477,40	477,40	477,40	477,40
Fiorino olandese . .	436,30	436,30	436,80	436,30	436,90	—	436,30	436,30	436,30	436,30
Franco belga .	29,795	29,795	29,82	29,795	29,80	—	29,807	29,795	29,795	29,80
Franco francese	205,65	205,65	205,60	205,65	205,70	—	205,70	205,65	205,65	205,65
Lira sterlina .	1967,75	1967,75	1969 —	1967,75	1968 —	—	1968 —	1967,75	1967,75	1967,65
Lira irlandese .	1793,90	1793,90	1782 —	1793,90	1792,50	—	1793 —	1793,90	1793,90	—
Corona danese .	154,19	154,19	154,10	154,19	154,15	—	154,18	154,19	154,19	154,20
Corona norvegese .	172,68	172,68	172,70	172,68	172,65	—	172,68	172,68	172,68	172,70
Corona svedese .	201,56	201,56	201,50	201,56	201,55	—	201,60	201,56	201,56	201,55
Franco svizzero	521,73	521,73	22 —	21,73	522 —	—	521,90	521,73	521,73	521,75
Scellino austriaco .	67,191	67,191	67,20	67,191	67,20	—	67,168	67,191	67,191	67,20
Escudo portoghese	17 —	17 —	17,05	17 —	17,0	—	17,30	17 —	17 —	17 —
Peseta spagnola	11,79	11,79	11,81	11,79	11,77	—	11,779	11,79	11,79	11,80
Yen giapponese .	3,794	3,794	3,81	3,794	3,79	—	3,79	3,794	3,794	3,79

Media dei titoli del 9 luglio 1980

Titolo				Valore
Rendita 5 % 1935 . . .				63,350
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . .				88,325
» 5,50 %	»	»	1968-83 .	85,325
» 5,50 %	»	»	1969-84 .	85,150
» 6 %	»	»	1970-85 .	79,600
» 6 %	»	»	1971-86 . .	77,825
» 6 %	»	»	1972-87 . .	74,200
» 9 %	»	»	1975-90 . .	76,750
» 9 %	»	»	1976-91 .	78,625
» 10 %	»	»	1977-92 . .	83,250
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .				78,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1978/80 . .				99,700
»	»	»	» 1-10-1978/80 .	99,450
»	»	»	» 1- 3-1979/81 . .	98,775
»	»	»	» 1- 7-1979/81 . .	98,900
Certificati di credito del Tesoro Ind 1-10-1979/81 .				97,800
»	»	»	» 1-12-1979/81 .	97,200
»	»	»	» 1- 5-1979/82 .	98,275
»	»	»	» 1- 7-1979/82 .	97,575
»	»	»	» 1-10-1979/82 .	97,575
»	»	»	» 1- 1-1980/82 . .	97,850
»	»	»	» 1- 1-1980/83 . .	97,425
Buoni Tesoro Pol.	10 %		1- 1-1981 . .	97,350
» » Nov.	5,50 %		1- 4-1982 .	86,375
» » Pol.	12 %		1- 1-1982 .	95,750
» » »	12 %		1- 4-1982 . .	95,100
» » »	12 %		1-10-1983 . .	92,850
» » »	12 %		1- 1-1984 . .	92,650
» » »	12 %		1- 4-1984	92,700
» » »	12 %		1-10-1984	92,375
» » »	12 %		1-10-1987 . .	91,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 luglio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	828,80
Dollaro canadese	724,775
Marco germanico	477,40
Fiorino olandese	436,30
Franco belga	29,801
Franco francese	205,675
Lira sterlina	1967,875
Lira irlandese	1793,45
Corona danese	154,185
Corona norvegese	172,68
Corona svedese	201,58
Franco svizzero	521,815
Scellino austriaco	67,174
Escudo portoghese	17,15
Peseta spagnola	11,784
Yen giapponese	3,792

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Affidamento della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Muravera al Banco di Sardegna.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè l'art. 31 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Muravera (Cagliari) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Muravera (Cagliari) è affidata al Banco di Sardegna con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1980

Il Governatore: CIAMPI

(6489)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta a questa prefettura in data 29 dicembre 1979 dalla sig.ra Boscarol Eulodia ved. Mihelj tendente ad ottenere ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione nella forma italiana di Micheli del cognome di nascita della propria figlia minore Mihelj Rita, nata a Monfalcone il 18 settembre 1963 ed ivi residente in via 1° Maggio n. 177;

Vista l'autorizzazione 2 novembre 1979 del giudice tutelare presso la pretura di Monfalcone che autorizza la sig.ra Boscarol Eulodia ved. Mihelj esercente la patria potestà sulla figlia minore Mihelj Rita ad avanzare la predetta domanda di italianizzazione;

Accertato che la domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza della suddetta richiedente e di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 49;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato di Mihelj Rita è ridotto nella forma italiana di Micheli.

Il sindaco del comune di Monfalcone è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Gorizia, addì 23 giugno 1980

Il prefetto: BARRASSO

(6593)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Modificazioni al bando e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, per esami, a quattro posti di consigliere nel ruolo organico del personale della carriera direttiva del Servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto presidenziale 21 febbraio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1980, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, a quattro posti di consigliere nel ruolo organico del personale della carriera direttiva del servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il successivo decreto presidenziale 11 giugno 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 1980, con il quale le prove scritte del concorso di cui sopra sono state fissate per i giorni 27 e 28 ottobre 1980;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1949, n. 325, ed in particolare l'art. 2, con il quale è stato modificato il regolamento interno approvato con regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234, richiamato nel decreto presidenziale 21 febbraio 1980, nella parte in cui sono specificati i titoli di studio richiesti per l'ammissione alla carriera direttiva;

Ravvisata la necessità di doversi adeguare a quanto disposto dal citato decreto del Presidente della Repubblica numero 325/1949;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto presidenziale 21 febbraio 1980, con il quale è stato bandito il concorso di cui alle premesse è così sostituito:

« Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegato o di operaio dei ruoli organici dalle amministrazioni dello Stato o appartengano al personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229. Si prescinde, altresì, dal limite massimo di età nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio che si trovino nelle condizioni di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, o in lettere, o in lingue e letterature straniere, ovvero un titolo di studio equipollente, rilasciato da una università o da un altro istituto di istruzione superiore. I concorrenti laureati in lettere o in lingue e letterature straniere possono accedere a non più della metà dei posti messi a concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri».

Art. 2.

In conseguenza di quanto previsto nell'art. 1 i termini per la presentazione delle domande di ammissione devono intendersi riaperti per ulteriori trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte, fissate con decreto presidenziale 11 giugno 1980 richiamato nelle premesse, rimangono stabilite per i giorni 27 e 28 ottobre 1980 e avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1980

p. *Il Presidente*: BRESSANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1980
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 378

(6650)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso pubblico, per titoli, a ottanta posti di commesso nel ruolo del personale ausiliario addetto agli uffici dell'amministrazione centrale e periferica.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Viste le norme di esecuzione del predetto testo unico approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077: riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079: nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 1° marzo 1975, n. 44, ed in particolare l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto il decreto interministeriale 25 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1979, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 230, con il quale questa amministrazione è stata autorizzata a bandire un concorso pubblico, per titoli, a ottanta posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Dato atto che il presente decreto viene emanato tenendo conto dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli, a ottanta posti di commesso in prova nel ruolo del personale ausiliario addetto agli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali di cui alla tabella IV - 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

I posti messi a concorso sono ripartiti in contingenti regionali nella misura appresso indicata:

Liguria	4
Piemonte	10
Lombardia	15
Emilia-Romagna	10
Marche	6
Toscana	15
Lazio	15
Sardegna	5

La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad un solo contingente regionale, la cui scelta deve essere esplicitamente dichiarata nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Licenza di istruzione elementare.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età ed i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Essere in regola con gli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

G) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato dell'impiego al quale il concorso si riferisce.

La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.

Non saranno prese in considerazione, altresì, le domande prive dell'indicazione del contingente regionale per il quale il candidato intende concorrere.

Qualora nella domanda vengano indicate più regioni, la domanda sarà considerata utilmente prodotta solo per la regione indicata per prima.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, o siano stati dichiarati da esso decaduti, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, né coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 marzo 1970, n. 336, e successive modificazioni.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti può essere disposta dall'amministrazione in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, secondo l'allegato schema, unitamente ai titoli indicati nel successivo art. 5, devono essere indirizzate al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali, amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano n. 27 - Roma, e fatte pervenire entro e non oltre trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Si considerano prodotte in tempo utile le raccomandate che recano il timbro dell'ufficio postale accettante con data non posteriore al termine anzidetto.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici dovuti a cause non imputabili all'amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 5.

Alla domanda di ammissione al concorso debbono essere allegati, in originale o in copia autenticata, i documenti in bollo che comprovino il possesso dei titoli indicati nella seguente tabella di valutazione:

A) *Titoli di servizio* (fino a punti 4):

1) servizi comunque prestati, per almeno tre mesi, alle dipendenze dello Stato;

2 servizi comunque prestati, per almeno tre mesi, presso enti pubblici;

3) servizi comunque prestati, per almeno tre mesi, presso enti o associazioni private, ditte, aziende, imprese commerciali, artigiane e industriali.

B) *Titoli di cultura* (fino a punti 4):

1) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

2) diploma di istituto professionale di Stato, parificato o legalmente riconosciuto;

3) frequenza con esito positivo di classi di istituto di istruzione secondaria di primo grado e di istituto professionale di Stato, parificato o legalmente riconosciuto;

4) diploma di dattilografia;

5) idoneità conseguita in concorsi indetti dallo Stato o da enti pubblici, per esami o per titoli ed esami, per la carriera esecutiva, ausiliaria o per il ruolo operaio.

C) *Specializzazioni e qualificazioni* (fino a punti 2):

1) attestati di specializzazione o qualificazione di mestiere, rilasciati a seguito di frequenza di corsi; certificati di frequenza con esito positivo, di corsi di specializzazione o qualificazione;

2) ogni altro titolo attestante particolari capacità o conoscenze ritenute utili ai fini di un migliore disimpegno delle mansioni cui il concorrente dovrà attendere.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, che sarà nominata con successivo decreto ministeriale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, stabilirà i criteri di massima per la valutazione dei titoli, da effettuare sulla base della tabella di cui al precedente art. 5.

L'esame e la valutazione dei titoli stessi saranno effettuati dalla commissione giudicatrice, la quale assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli prodotti dal medesimo.

Il punteggio complessivo non potrà superare i dieci punti e l'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che avranno riportato una votazione non inferiore a sei decimi.

Art. 7.

Le graduatorie generali di merito, distinte per ogni contingente regionale, saranno formate secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo attribuito ai candidati dalla commissione nella valutazione dei titoli.

I concorrenti compresi nelle graduatorie regionali di merito che intendano far valere i titoli ai fini della preferenza a parità di merito, o della riserva dei posti in ordine alla determinazione delle graduatorie dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'apposita richiesta, i relativi documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Le graduatorie generali di merito, quelle dei vincitori e degli idonei, saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Ai soli fini dell'immissione nel ruolo le singole graduatorie regionali verranno a costituire una graduatoria unica, ferme restando, nell'ambito di ciascuna graduatoria, le riserve dei posti e le preferenze previste dalle norme vigenti.

Le graduatorie saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*. Dalla pubblicazione del predetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati a spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali, amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano n. 27 - Roma, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo:

1) titolo di studio originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, ovvero copia dello stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione dei limiti massimi di età dovranno produrre i relativi documenti;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici. I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per causa di servizio, invalidi del lavoro e invalidi civili, il certificato medico deve contenere anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

7) documento concernente la posizione militare del candidato: cioè copia o estratto dello stato di servizio o del foglio matricolare.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva in bollo rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco.

I candidati impiegati di ruolo nello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) (oltre ad un certificato rilasciato in bollo dal comandante del Corpo, al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano).

Art. 9.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di commesso nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto agli uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Durante il primo quinquennio di servizio, a decorrere dalla nomina in prova, i commessi nominati non potranno ottenere il trasferimento, a domanda, ad una sede diversa da quella in cui verranno assegnati all'atto della nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1980

p. *Il Ministro*: PICCHIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1980
Registro n. 9 *Beni culturali, foglio n.* 149

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 2.000)

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali, amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano n. 27 - ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a ottanta posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

3) ha diritto all'aumento del limite di età perchè (2) . . . .;

4) non ha riportato condanne penali (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (3) . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, né è mai decaduto da altro impiego statale;

8) ha l'idoneità fisica per l'impiego al quale concorre;

9) intende partecipare per il contingente di posti della regione (4) . . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Cognome e nome in stampatello. Le donne coniugate indicheranno nell'ordine: il cognome da nubile, il nome di battesimo e il cognome da sposate.

(2) Indicare il requisito che, ai sensi delle vigenti disposizioni, dà diritto all'elevazione del limite massimo di età (35 anni).

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) E' consentita la scelta per un solo contingente regionale.

(6607)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di cardiochirurgia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'articolo 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Vista la domanda del dott. Palminiello Alfredo, nato a Mondragone l'11 agosto 1928, che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di cardiochirurgia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Palminiello Alfredo, nato a Mondragone l'11 agosto 1928, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di cardiochirurgia presso enti ospedalieri a prescindere dal possesso della idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6273)

OSPEDALE « V. CERVELLO » DI PALERMO

Concorso ad un posto di aiuto di ematologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ematologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(2284/S)

OSPEDALE DI SARONNO

Concorso ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Saronno (Varese).

(2285/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BIELLA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di istologia ed anatomia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di istologia ed anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Biella (Vercelli).

(2286/S)

OSPEDALE CIVILE DI VICENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dell'istituto di anatomia e istologia patologica;

un posto di assistente della divisione III di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vicenza.

(2298/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di vice direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vicenza.

(2299/S)

OSPEDALE CIVILE DI IVREA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione del personale dell'ente in Ivrea (Torino).

(2300/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia-traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia-traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione del personale dell'ente in Ivrea (Torino).

(2301/S)

OSPEDALE DELLA VALLE D'AOSTA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di medicina di accettazione aggregato alla divisione di medicina generale.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di medicina di accettazione aggregato alla divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Aosta.

(2292/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto del servizio di medicina di accettazione aggregato alla divisione di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto del servizio di medicina di accettazione aggregato alla divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Aosta.

(2293/S)

OSPEDALE « NIGUARDA - CA' GRANDA » DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente della prima divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della prima divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(2281/S)

OSPEDALE CIVICO « S. GIUSEPPE » DI ALBANO LAZIALE

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Albano Laziale (Roma).

(2310/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI PIEVE DI CENTO

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Pieve di Cento (Bologna).

(2289/S)

OSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Civitanova Marche (Macerata).

(2291/S)

OSPEDALI DEL VALDARNO ARETINO DI MONTEVARCHI

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Montevarchi (Arezzo).

(2296/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Montevarchi (Arezzo).

(2297/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEGLI ANGELI » DI PORDENONE

Concorso a due posti di assistente della sezione di odontostomatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della sezione di odontostomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pordenone.

(2303/S)

OSPEDALE CIVILE DI GAETA

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gaeta (Latina).

(2336/S)

OSPEDALE « M. BUFALINI » DI CESENA

Concorso ad un posto di assistente cardiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesena (Forlì).

(2305/S)

OSPEDALE « G. SALESI » DI ANCONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

(2306/S)

OSPEDALE « M. MALPIGHI » DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della seconda divisione urologica;

un posto di assistente urologo addetto alla divisione di andrologia;

un posto di assistente della divisione di oncologia (a tempo pieno);

un posto di assistente dalla prima divisione geriatrica (a tempo pieno);

un posto di assistente della divisione di angiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bologna.

(2317/S)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di nefrologia;

due posti di aiuto e due posti di assistente della divisione di cardiologia;

due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(2294/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto medico di accettazione sanitaria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico di accettazione sanitaria, precisando che fra le prove pratiche di esame vi è quella di lettura di tracciati elettrocardiografici e non quella di lettura di tracciati elettroencefalografici.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(2295/S)

OSPEDALE DEL CASENTINO DI BIBBIENA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto chirurgo

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bibbiena (Arezzo).

(2290/S)

OSPEDALE CIVILE « IMMACOLATA CONCEZIONE » DI PIOVE DI SACCO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Piove di Sacco (Padova).

(2288/S)

OSPEDALE « S. GIORGIO » DI CERVIA

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cervia (Ravenna).

(2304/S)

OSPEDALE CIVILE DI S. GIOVANNI BIANCO

Concorso ad un posto di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Giovanni Bianco (Bergamo).

(2287/S)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1980, n. 24.
Organizzazione delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del 28 aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Principi e obiettivi

La regione Marche tutela la salute quale diritto fondamentale dei cittadini e interesse permanente della collettività secondo i principi fissati dalla Costituzione, dallo statuto regionale e dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

A tal fine la Regione persegue, attraverso il metodo della programmazione e mediante l'integrazione ed il coordinamento dei servizi sociali e sanitari, la progressiva eliminazione degli squilibri esistenti e realizza la tutela globale della salute attraverso la prevenzione, la cura e la riabilitazione, nel pieno rispetto della dignità e della libertà della persona.

Art. 2.
Unità sanitaria locale

L'unità sanitaria locale è una struttura operativa dei comuni associati e delle comunità montane ed è costituita dal complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi mediante i quali si realizza la gestione unitaria degli interventi diretti alla tutela della salute all'interno degli ambiti territoriali determinati con legge regionale 3 novembre 1978, n. 21.

Le associazioni dei comuni sono istituite a norma della legge regionale 12 marzo 1980, n. 10.

Art. 3.
Attribuzioni delle unità sanitarie locali

L'unità sanitaria locale svolge le funzioni ad essa attribuite dalle leggi statali e regionali ed in particolare provvede:

a) all'educazione sanitaria;

b) all'igiene dell'ambiente;

c) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;

d) alla protezione sanitaria materno-infantile, all'assistenza pediatrica e alla tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;

e) all'igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;

f) all'igiene e medicina del lavoro, nonché alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

g) alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attività sportive;

h) all'assistenza medico-generica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare;

i) all'assistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare per le malattie fisiche e psichiche;

l) all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;

m) alla riabilitazione;

n) all'assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle farmacie;

o) all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;

p) alla profilassi e alla polizia veterinaria; alla ispezione e alla vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animali, sui farmaci di uso veterinario;

q) agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale spettante al servizio sanitario nazionale, con esclusione di quelle relative ai servizi di cui alla lettera *z*) dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

r) alla formazione e all'aggiornamento permanente del personale;

s) alla raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale.

L'unità sanitaria locale, nell'esercizio delle predette funzioni, eroga le prestazioni previste dalle norme contenute nel capo III della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dalla legislazione regionale, assicurando a tutta la popolazione i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti dalla programmazione nazionale e regionale.

Art. 4.
Servizi sociali

In attesa della legge di riforma dell'assistenza pubblica, nel caso di affidamento delle funzioni amministrative di assistenza e beneficenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 della legge regionale 12 marzo 1980, n. 10, la gestione dei fondi è tenuta separata da quella relativa al fondo sanitario.

Per le finalità di cui al terzo comma dell'art. 13 della legge regionale 12 marzo 1980, n. 10, in caso di mancato affidamento alle associazioni o alle comunità montane delle funzioni amministrative in materia di beneficenza pubblica, i comuni trasmettono alle unità sanitarie locali entro il 31 dicembre i programmi di attività che intendono svolgere nel settore dei servizi sociali nell'anno successivo.

Art. 5.
Funzioni sub-delegate

Le funzioni amministrative delegate alla Regione ai sensi dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono sub-delegate ai comuni che le esercitano mediante le unità sanitarie locali.

Nell'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate, le unità sanitarie locali osservano le direttive che la Regione, nel rispetto delle disposizioni statali impartite ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, emana con le modalità previste dall'art. 59 dello statuto.

Ai sensi e per gli effetti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le unità sanitarie locali trasmettono mensilmente al presidente della Regione copia degli atti e provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni subdelegate con il presente articolo.

La vigilanza sull'esercizio delle funzioni sub-delegate spetta alla giunta regionale.

I provvedimenti sostitutivi per i casi di accertata inerzia delle unità sanitarie locali nel compimento di atti obbligatori sono deliberati dal consiglio regionale che ne dà immediata comunicazione agli enti interessati.

Art. 6.
Poteri del sindaco

Il sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, per l'esercizio delle proprie attribuzioni ai sensi del secondo comma dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si avvale, di norma, direttamente dei presidi e servizi dell'unità sanitaria locale, e ne dà immediata comunicazione al comitato di gestione.

Art. 7.
Partecipazione

Le forme e le modalità di partecipazione di cui al terzo comma dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono disciplinate dall'art. 23 della legge regionale 12 marzo 1980, n. 10.

Art. 8.
Indirizzo e coordinamento regionale

Il consiglio regionale esercita le funzioni di indirizzo delle attività delle unità sanitarie locali al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del servizio sanitario nazionale e del piano sanitario triennale regionale.

La giunta regionale, sulla base degli indirizzi formulati dal consiglio regionale, esercita le funzioni di coordinamento delle attività delle unità sanitarie locali, verifica la rispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici in relazione ai contenuti del piano sanitario triennale regionale, anche al fine di assicurare l'uniformità delle prestazioni sul territorio regionale.

La giunta regionale trasmette annualmente al consiglio una relazione sui risultati conseguiti in riferimento agli obiettivi del piano sanitario triennale regionale.

La Regione e le unità sanitarie locali sono tenute a fornirsi reciprocamente e a richiesta copia degli atti e ogni altra notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 9.
Organizzazione territoriale dell'unità sanitaria locale

L'unità sanitaria locale comprende:

1) i servizi sanitari di base;
2) i servizi integrativi intermedi;
3) i servizi integrativi zonali o multizonali;
4) l'ufficio di direzione.

Art. 10.
Distretti sanitari di base

Il distretto sanitario di base, di cui all'art. 16 della legge regionale 12 marzo 1980, n. 10, è la struttura tecnico-funzionale che garantisce, in maniera sistematica e continuativa e con intervento a carattere polivalente, l'erogazione dei servizi di primo livello e pronto intervento nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione a favore dei soggetti di ogni fascia d'età.

Il distretto sanitario di base assicura, tra l'altro, i seguenti interventi:

a) profilassi contro le malattie infettive e diffusive;

b) vigilanza igienico-sanitaria e vigilanza sugli alimenti e bevande;

c) attività consultoriale per la tutela della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva, nonché attività consultoriale per la tutela della salute mentale e per l'assistenza agli anziani;

d) attività promozionale e di educazione sanitaria per la conservazione e tutela della salute individuale e collettiva;

e) servizio veterinario e, in particolare, attività di polizia e profilassi veterinaria nonché assistenza veterinaria;

f) servizio farmaceutico mediante distribuzione dei farmaci, consulenza farmacologica e attività di educazione sanitaria per il corretto uso dei farmaci.

Per le finalità di cui ai commi precedenti le prestazioni vengono erogate nel distretto sanitario di base da operatori con diversa professionalità, mediante attività pluridisciplinari per rispondere alla differente natura dei bisogni.

Gli operatori del distretto sanitario di base svolgono le loro funzioni in maniera coordinata e integrata con gli enti pubblici e privati, con i distretti scolastici e altre organizzazioni operanti nel territorio.

Art. 11.
Servizi integrativi intermedi

Il poliambulatorio è una struttura integrativa dei servizi sanitari di base che garantisce l'assistenza medico-specialistica nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione, mediante una aggregazione di prestazioni specialistiche.

Il poliambulatorio serve, di norma, una popolazione di 20 mila abitanti per uno o più distretti di base e assolve anche la funzione di filtro nei confronti del ricovero ospedaliero.

Ogni unità sanitaria locale dispone di almeno un poliambulatorio dotato comunque di un servizio di radiologia e di un laboratorio di analisi.

Il presidio paraospedaliero è una struttura integrativa che garantisce l'assistenze sociale, infermieristica e tecnico-riabilitativa non erogabile a livello domiciliare e di poliambulatorio, nei confronti dei pazienti non acuti che hanno necessità di trattamento a tempo parziale o di assistenza tecnica continuativa.

Art. 12.
Servizi integrativi zonali

L'ospedale provvede a funzioni di medicina preventiva, curativa e riabilitativa che non possono essere garantite dai servizi di base e da quelli integrativi intermedi e serve una quota di popolazione variabile secondo la sua funzione in relazione ai criteri fissati dal piano sanitario regionale.

L'ospedale è articolato al suo interno secondo i criteri di organizzazione dipartimentale stabiliti con legge regionale sulla base del piano sanitario regionale.

Le unità sanitarie locali, sin dalla fase del loro avvio ed in attesa dell'approvazione del piano sanitario regionale, provvedono ad emanare apposite disposizioni per assicurare la integrazione ed il collegamento tra i servizi ospedalieri e quelli extraospedalieri in rapporto alle esigenze del territorio.

Art. 13.
Servizi e presidi multizonali

I servizi e presidi multizonali sono individuati dal piano sanitario regionale.

L'organizzazione interna dei presidi e servizi multizonali è disciplinata con successiva legge regionale.

Tali presidi e servizi sono compresi fra quelli dell'unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati, e alla loro gestione provvede la stessa unità sanitaria locale senza modifiche alla composizione del comitato di gestione.

Fino all'entrata in vigore del piano sanitario regionale restano ferme le attribuzioni dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, quali presidi multizonali di prevenzione.

L'amministrazione regionale e le amministrazioni locali possono avvalersi dei laboratori provinciali di igiene e profilassi per l'espletamento delle proprie competenze istituzionali previste dalle leggi 10 maggio 1976, n. 319 e 24 dicembre 1979, n. 650, dagli articoli 90, 101, 103 e 104 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e da altre norme statali e regionali.

Le unita sanitarie locali in cui hanno sede presidi e servizi multizonali devono assicurare il collegamento funzionale ed il coordinamento di tali presidi e servizi con quelli delle altre unità sanitarie locali interessate, attraverso una sistematica consultazione con i relativi organi di gestione.

Art. 14.
Servizi dell'unità sanitaria locale

L'unità sanitaria locale esercita le proprie funzioni attraverso i servizi amministrativi e i servizi sanitari.

Sono servizi amministrativi:

1) affari generali, legali, contenzioso, archivio, biblioteca e documentazione;

2) gestione e aggiornamento professionale del personale;

3) bilancio, programmazione finanziaria, statistica, rilevazione ed elaborazione dati;

4) provveditorato, economato e servizi tecnici.

Sono servizi sanitari:

1) igiene e sanità pubblica dell'ambiente e dell'alimentazione prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; educazione sanitaria della popolazione e formazione degli operatori sanitari;

2) medicina di base, tutela sanitaria della maternità, della infanzia e dell'età evolutiva;

3) assistenza sanitaria comprendente, tra l'altro, quella specialistica, ospedaliera ed extraospedaliera, ivi compresi i servizi per la salute mentale;

4) veterinario;

5) assistenza e vigilanza farmaceutica.

I servizi amministrativi assolvono anche alle funzioni già di competenza degli ospedali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

I servizi sanitari assolvono anche alle funzioni tecnico-sanitarie già di competenza degli uffici del medico e del veterinario provinciale riguardanti le materie di cui all'art. 3 della presente legge.

Ciascuno dei servizi sanitari persegue nello svolgimento dei propri compiti anche le finalità e gli obiettivi di educazione sanitaria, di prevenzione e di riabilitazione.

Le unità sanitarie locali delle associazioni dei comuni o delle comunità montane nei cui ambiti territoriali risiede una popolazione non superiore a 50.000 abitanti sono dotate dei seguenti servizi:

a) servizi amministrativi:

1) affari generali, legali, contenzioso, archivio, biblioteca, documentazione, gestione e aggiornamento professionale del personale;

2) bilancio, programmazione finanziaria, statistica, rilevazione ed elaborazione dati, provveditorato, economato e servizi tecnici;

b) servizi sanitari:

1) igiene e sanità pubblica dell'ambiente e dell'alimentazione; prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; educazione sanitaria della popolazione e formazione degli operatori sanitari;

2) medicina di base, tutela sanitaria della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva; assistenza sanitaria comprendente quella specialistica, ospedaliera ed extraospedaliera, ivi compresi i servizi per la salute mentale; assistenza e vigilanza farmaceutica;

3) veterinario.

Art. 15.

Regolamento sull'organizzazione e funzionamento dei servizi dell'unità sanitaria locale

L'organizzazione e il funzionamento dei servizi di cui agli articoli precedenti sono disciplinati con regolamento approvato dall'assemblea generale dell'unità sanitaria locale.

Il regolamento individua le funzioni e le competenze di ciascun servizio e ne disciplina le attività e le procedure; prevede l'articolazione di ciascun servizio in settori quali strutture organiche che svolgono in modo compiuto una funzione del servizio stesso o un complesso di funzioni omogenee in relazione ad obiettive esigenze funzionali.

Il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi e dell'ufficio di direzione si ispira ai seguenti principi:

flessibilità della struttura per l'economicità della gestione, attraverso il costante adeguamento alle priorità degli obiettivi di intervento;

impiego coordinato di équipes multidisciplinari, ivi compreso il personale a rapporto convenzionale, che operano all'interno dei singoli servizi;

modalità operative di tipo dipartimentale, ai fini della integrazione delle diverse competenze;

mobilità del personale e possibilità di impiegare, anche in modo continuativo, in più servizi i dipendenti per la migliore utilizzazione degli stessi con riferimento alle relative professionalità.

Nell'individuazione delle modalità e procedure per il conseguimento degli obiettivi i servizi adottano il metodo di lavoro di gruppo inteso come integrazione delle esperienze e conoscenze possedute dai singoli operatori.

Il lavoro di gruppo si svolge comunque nel pieno rispetto dei compiti assegnati ai singoli operatori, con riferimento alle proprie professionalità e responsabilità anche funzionali.

Nel conseguimento degli obiettivi fissati dagli organi della unità sanitaria locale, ai servizi è garantita piena autonomia tecnico-funzionale nella scelta delle modalità operative di attuazione dei propri compiti.

Art. 16.

Responsabili dei servizi

A ciascuno dei servizi individuati dall'art. 14, è preposto un responsabile, nominato dal comitato di gestione, nel rispetto delle norme delegate di cui al terzo comma dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e delle disposizioni contenute nei contratti nazionali di lavoro.

Il responsabile del servizio provvede:

al coordinamento delle attività nelle materie di competenza;

allo svolgimento delle funzioni di promozione e di vigilanza, nell'ambito del servizio, per l'attuazione dei programmi;

all'esercizio delle altre funzioni previste dal regolamento di cui all'art. 15, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e delle norme delegate di cui al terzo comma dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 17.

Ufficio di direzione

I responsabili dei servizi di cui all'art. 14 compongono l'ufficio di direzione che, posto alle dipendenze del comitato di gestione, è collegialmente preposto all'organizzazione, al coordinamento e al funzionamento di tutti i servizi e alla direzione del personale.

L'ufficio di direzione costituisce la struttura tecnico-consultiva del comitato di gestione nei confronti del quale ha facoltà di proposta in ordine a specifici problemi connessi con l'organizzazione e il funzionamento dei servizi.

Il personale appartenente alle posizioni funzionali apicali che non sia membro dell'ufficio di direzione, è chiamato ad intervenire ai lavori dello stesso per le questioni concernenti il presidio o l'ufficio cui è preposto.

Il regolamento di cui all'art. 15 disciplina il funzionamento dell'ufficio di direzione, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e delle norme delegate di cui al terzo comma dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

In particolare l'ufficio di direzione:

assicura sotto il profilo tecnico, in base agli indirizzi del comitato di gestione, la corrispondenza tra l'attività complessiva dei servizi e le scelte della programmazione regionale;

formula proposte ed esprime parere sugli indirizzi e sui programmi di attività dei veri servizi e sulle modalità di erogazione delle prestazioni, sui bilanci e sulle spese di funzionamento dei servizi;

provvede ad assicurare le integrazioni funzionali tra i servizi;

predispone e cura l'attuazione dei programmi di educazione sanitaria attraverso i singoli servizi;

provvede ad assicurare il coordinato svolgimento, da parte di ciascun servizio, dell'attività di indagine epidemiologica in relazione alle indicazioni della programmazione sanitaria nazionale e regionale e in rapporto alle situazioni di rischio individuate a livello locale;

promuove e organizza specifici interventi nel campo della prevenzione primaria e secondaria con particolare riguardo ai progetti-obiettivo nei confronti della prevenzione delle malattie di rilevanza sociale;

assicura il coordinato utilizzo dei servizi e presidi sanitari dell'unità sanitaria locale per gli interventi in materia di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossico-dipendenza ai sensi della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Art. 18.

Coordinatori

I componenti dell'ufficio di direzione sono sentiti dal comitato di gestione in merito alle dicisioni comunque riguardanti i servizi cui sono preposti e sono responsabili in solido con gli amministratori a norma dell'ultimo comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il comitato di gestione conferisce a due componenti l'ufficio di direzione, in possesso dei requisiti indicati dalle norme delegate di cui al terzo comma dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli incarichi di coordinatore rispettivamente per la parte amministrativa e per quella sanitaria.

I due coordinatori rispondono del funzionamento dell'ufficio di direzione e del puntuale adempimento da parte dei singoli responsabili dei vari servizi delle decisioni adottate dal comitato di gestione e dello stesso ufficio di direzione e concorrono ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati dal piano sanitario regionale.

Alle riunioni del comitato di gestione partecipano, con voto consultivo, i due coordinatori e quello competente per la parte amministrativa svolge le funzioni di segretario.

L'incarico di coordinatore è conferito per un periodo di tempo di tre anni; è rinnovabile alla scadenza e può essere revocato in ogni tempo con provvedimento motivato.

Art. 19.

Coordinamento e integrazione delle attività dei servizi

Spetta al comitato di gestione individuare, sul piano operativo, le attività da svolgere in modo integrato anche con riferimento:

a) ai programmi per l'attuazione dei progetti-obiettivo stabiliti dal piano sanitario nazionale e regionale;

b) all'organizzazione unitaria delle prestazioni a livello di distretto;

c) al coordinamento degli interventi sanitari e sociali connessi con la tutela della salute.

Art. 20.

Conferenze di organizzazione

Al fine di realizzare la partecipazione degli operatori, il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale promuove conferenze di organizzazione di servizi.

Le conferenze di organizzazione devono fornire la conoscenza del quadro programmatico nel quale si colloca, in rapporto alle iniziative e agli obiettivi fissati dagli organi dell'unità sanitaria locale, l'attività dei singoli servizi e l'apporto di ciascun operatore.

Le conferenze di organizzazione esaminano la funzionalità dei servizi e delle interrelazioni tra i diversi servizi e l'organizzazione interna del lavoro e verificano i risultati del lavoro svolto e le sue prospettive.

Il regolamento di cui all'art. 15 stabilisce le modalità e le procedure per la periodicità, la convocazione e lo svolgimento delle conferenze di organizzazione.

Art. 21.
Costituzione dell'unità sanitaria locale

Il presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale, entro sessanta giorni dalla trasmissione degli atti, esecutivi ai sensi di legge, dell'avvenuta elezione di tutti gli organi dell'unità sanitaria locale, dichiara con proprio decreto la costituzione dell'unità stessa ai sensi e per gli effetti degli articoli 61 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Con lo stesso provvedimento il presidente della regione adotta le disposizioni per le finalità di cui all'art. 61, terzo comma lettere *a*), *b*) e *c*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 22.
Trasferimento dei beni

Sono trasferiti al patrimonio del comune in cui sono collocati i beni mobili e immobili e le attrezzature, destinati ai servizi sanitari, indicati alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

I comuni succedono agli enti ed istituti, di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che hanno sede nel loro territorio nei rapporti attivi e passivi relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle unità sanitarie locali.

A tale scopo gli enti ed istituti di cui al comma precedente nonchè i comuni, nel caso previsto dall'art. 66, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvedono, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione straordinaria delle componenti del proprio patrimonio destinate totalmente o prevalentemente ai servizi igienico-sanitari, ivi compresa una verifica straordinaria di cassa presso il proprio tesoriere e presso gli eventuali altri agenti autorizzati al maneggio di denaro.

Le risultanze, analitiche e sintetiche, di detta ricognizione formano oggetto di apposita deliberazione e sono comunicate alla giunta regionale ai fini della emissione del decreto di cui al precedente art. 21 ed al comune interessato che, entro trenta giorni dal ricevimento provvede a formulare eventuali osservazioni dandone notizia anche alla giunta regionale.

Fino all'adozione del decreto del presidente della giunta regionale di cui al precedente art. 21, restano ferme le attribuzioni degli organi degli enti ed istituti le cui funzioni sono integralmente trasferite ai comuni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 23.
Vincolo di destinazione dei beni

I beni, di cui al precedente articolo, sono trasferiti al patrimonio dei comuni con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali.

Lo svincolo di destinazione dei beni di cui al presente articolo, il reimpiego e il reinvestimento dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione in opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari, sono deliberati dal consiglio del comune cui i beni sono stati trasferiti, su proposta dell'assemblea generale dell'unità sanitaria locale e previa autorizzazione della giunta regionale.

La tutela dei beni culturali inclusi nei trasferimenti disciplinati dall'articolo precedente si attua con le modalità di cui alle norme contenute nel titolo III della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53; a tal fine la dichiarazione di interesse pubblico di cui all'art. 11 di tale legge è promossa d'ufficio dall'amministrazione regionale sulla base della ricognizione analitica di cui all'articolo precedente.

Art. 24.

La legge regionale 21 maggio 1975, n. 40 è abrogata; i consorzi istituiti ai sensi di tale legge sono soppressi.

Art. 25.
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 24 aprile 1980

MASSI

(4742)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1980, n. **11.**

Norme per la promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 7 *febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

OGGETTO E FINALITÀ DELLA LEGGE
ATTIVITÀ AMMESSE A CONTRIBUTO

Art. 1.
Oggetto e finalità della legge

La regione Toscana in attuazione delle finalità previste negli articoli 3 e 4 del proprio statuto, in base all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e in conformità al programma regionale di sviluppo, promuove direttamente e sostiene, anche mediante la erogazione di contributi, le attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive, svolte, senza fini di lucro, da enti, istituzioni, fondazioni, associazioni, comitati, società regionali o a prevalente partecipazione di enti locali, nonchè da enti locali e loro associazioni.

Le funzioni regionali in ordine alle attività teatrali, musicali, cinematografiche e audiovisive, saranno adeguate alle leggi nazionali di riforma dei rispettivi settori, secondo quanto previsto dall'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.
Le attività ammesse a contributo finanziario della Regione

La regione Toscana, per la realizzazione delle finalità indicate dall'art. 1, anche in concorso con lo Stato e con gli enti locali, eroga contributi ordinari della durata massima triennale:

a) per iniziative di particolare rilevanza regionale per il livello culturale, artistico e professionale, concernenti:

1) la produzione e la distribuzione di attività teatrali, musicali, cinematografiche e audiovisive;

2) le attività di sperimentazione, lo studio, la ricerca e la documentazione;

3) la formazione e l'educazione musicale;

b) per altre iniziative culturali concernenti:

1) la produzione, la distribuzione e l'esercizio di attività teatrali e musicali; la distribuzione e l'esercizio cinematografico, la distribuzione audovisiva;

2) la realizzazione di impianti, di attrezzature e di servizi culturali.

Titolo II

INIZIATIVE DI PARTICOLARE RILEVANZA REGIONALE

Art. 3.
Produzione teatrale

I contributi previsti dall'art. 2, primo comma, lettera *a*), sono erogati per iniziative di produzione teatrale, realizzate da istituti teatrali aventi sede nel territorio toscano e che abbiano tra le finalità statutarie o nell'atto costitutivo quella della produzione teatrale, nonchè un'adeguata organizzazione e strutture permanenti, ai cui organi di amministrazione partecipino enti locali territoriali, o alle cui spese questi ultimi contribuiscano.

Le predette iniziative di produzione usufruiscono del contributo regionale ove siano distribuite in più provincie della Toscana entro un anno dalla prima rappresentazione.

Le disposizioni di cui al comma precedente possono eccezionalmente non essere applicate a quelle iniziative di produzione che, per la singolarità del luogo scenico, per le caratteristiche dell'apparato scenografico e per i connotati culturali ed organizzativi della produzione, non consentono in via ordinaria repliche in luoghi diversi. In tal caso, le produzioni realizzate con il contributo regionale dovranno essere rappresentate per almeno un mese.

La Regione eroga contributi, alle condizioni determinate dal programma, anche per le attività di produzione realizzate dai soggetti di cui all'art. 1 mediante convenzione con compagnie teatrali.

Art. 4.
Distribuzione teatrale

La Regione eroga contributi:

a) per la distribuzione di produzioni teatrali realizzate con il concorso dei contributi regionali di cui al precedente art. 3;

b) per le rassegne ed i festival rilevanti per il livello culturale di programmi, realizzati da organismi dotati di adeguate strutture organizzative;

c) per le attività di distribuzione programmate dal teatro regionale toscano, anche al fine del coordinamento con quelle di cui all'art. 3 e da altri organismi associativi.

Art 5.
Attività di produzione e di distribuzione musicale

I contributi previsti dall'art. 2, a favore delle attività musicali, nei diversi generi sono erogati:

a) per la produzione e per la relativa distribuzione di attività concertistiche, sinfoniche, da camera, corali, realizzate:

dall'Ente teatro comunale di Firenze;

da istituzioni concertistico-orchestrali di cui all'art. 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800;

da enti, società, istituzioni, fondazioni ed associazioni non aventi scopo di lucro di cui all'art. 32 della legge n. 800/67 che producono attività di carattere professionale o didattico mediante propri strumenti di produzione;

da enti, istituzioni, ed associazioni non aventi scopo di lucro, di cui agli articoli 36 e 37 della legge 14 agosto 1967 n. 800, che producono festival, corsi di avviamento e perfezionamento musicale e rassegne musicali;

b) per la produzione e la relativa distribuzione di attività teatrali musicali (lirica, balletto ecc.) concordate con le amministrazioni locali e col Ministero competente, realizzate da enti dotati di autonoma capacità di progettazione e di realizzazione tecnico-artistica a livello professionale di programmi dal rilevante livello culturale, artistico e professionale.

Tali contributi concernono la sola produzione quando la singolarità del luogo scenico, le caratteristiche dell'apparato scenografico, i connotati culturali e organizzativi non consentono in via ordinaria repliche in luoghi diversi;

c) per la sola produzione di attività di particolare interesse culturale e turistico realizzate da enti, istituzioni ed associazioni, non aventi scopo di lucro, che organizzano festival, corsi di avviamento e perfezionamento e rassegne musicali avvalendosi di propri apparati artistici.

Art. 6.
Premi alla produzione cinematografica

I contributi previsti dall'art. 2 a favore di nuove produzioni cinematografiche ed audiovisive rilevanti per il livello culturale e artistico, volte ad indagare e documentare la realtà generale, la sua storia e le sue tradizioni, sono erogati sotto forma di premi alla produzione secondo i parametri stabiliti dal programma regionale di cui all'art. 13.

I destinatari dei premi regionali devono depositare una copia della produzione, ovvero un controtipo del negativo, presso il servizio regionale di documentazione audiovisiva, entro sei mesi dall'assegnazione del contributo. La Regione si riserva il diritto di utilizzarla, al di fuori di finalità commerciali, per scopi culturali ed educativi secondo le modalità che saranno determinate d'intesa con le imprese di produzione.

Art. 7.
Cineteche, rassegne e sale d'essai

La Regione, per favorire la più ampia conoscenza di opere di rilevante interesse culturale, in particolare di quelle escluse o difficilmente reperibili nel circuito commerciale, e per sostenere attività stabili e continuative volte alla loro diffusione, eroga contributi:

a) alle cineteche pubbliche e private che operano per l'acquisizione, la conservazione e la diffusione di materiali audiovisivi;

b) alle rassegne cinematografiche e televisive realizzate in Toscana da organismi privi di scopo di lucro, dotati di adeguate strutture organizzative, qualificati per il livello culturale dei programmi;

c) alle sale cinematografiche d'essai che svolgono esclusivamente una programmazione culturale con adeguate iniziative collaterali.

Art. 8.
Attività di sperimentazione e iniziative di ricerca, di studio e di documentazione

La Regione eroga contributi a favore dei soggetti di cui agli articoli 3, 5 e 7 per:

a) le attività di sperimentazione nel campo teatrale e musicale di particolare rilievo per il loro apporto al rinnovamento delle forme espressive e dei modi di comunicazione;

b) le iniziative di ricerca, di studio e di documentazione realizzate a supporto diretto delle attività di produzione e di distribuzione.

Art. 9.
Formazione ed educazione musicale

La Regione eroga contributi agli organismi di formazione e di educazione musicale qualificati per i programmi e le attività didattiche, per il livello professionale del corpo docente e per l'organizzazione.

Art. 10.
Servizio regionale di documentazione audiovisiva

Per l'attuazione delle finalità indicate all'art. 7, primo comma, nell'ambito del dipartimento istruzione e cultura è istituito il servizio regionale di documentazione audiovisiva che, anche avvalendosi della Cineteca nazionale ed in concorso con essa, esercita i seguenti compiti:

a) acquisizione, conservazione e distribuzione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo di rilevante interesse culturale, con particolare riferimento a quello della Toscana;

b) consulenza e assistenza tecnica alle cineteche di cui all'art. 7, lettera *a*);

c) redazione di criteri per l'unificazione dei metodi e delle tecniche conservative e di classificazione dei materiali;

d) formazione e incremento di una biblioteca regionale specializzata nelle materie di cui alla presente legge;

e) formazione e aggiornamento del catalogo unico regionale toscano dei materiali audiovisivi conservati presso organismi pubblici e privati aventi sede in Toscana;

f) contributo alla diffusione di studi specializzati in materia di acquisizione, conservazione e distribuzione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo anche mediante pubblicazioni curate direttamente;

g) promozione di rapporti di scambio con cineteche ed altri istituti culturali nazionali e stranieri, nel rispetto del disposto di cui all'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La giunta regionale, sentita la consulta regionale toscana dei beni e delle attività culturali, disciplina, con apposito regolamento, le condizioni d'uso dei materiali audiovisivi e delle attrezzature del servizio regionale.

Titolo III
INIZIATIVE CULTURALI DI CUI ALL'ART. 2, LETTERA B)

Art. 11.
Produzione, distribuzione ed esercizio di attività teatrali, musicali e cinematografiche

La Regione eroga contributi ai soggetti di cui all'art. 1 per le attività di produzione, di distribuzione e di esercizio di cui all'art. 2, lettera *b*), n. 1).

La Regione, per favorire in modo stabile e continuativo la più ampia conoscenza di opere di rilevante interesse culturale, in particolare di quelle escluse o difficilmente reperibili nel circuito commerciale, eroga contributi ai soggetti di cui all'art. 1 per l'attività delle sale cinematografiche che svolgono una programmazione culturale qualificata con particolare riferimento a quelle che organizzano iniziative collaterali di documentazione.

Art. 12.
Servizi culturali

La Regione eroga contributi per l'istituzione e il funzionamento di servizi culturali di pubblica utilità che favoriscono la formazione e lo sviluppo di autonome attività di produzione e che garantiscono la distribuzione delle attività teatrali, musicali e cinematografiche.

I contributi regionali sono volti prioritariamente al sostegno di quei servizi atti a favorire il riequilibrio territoriale fra le diverse aree culturali e al coordinamento con le iniziative di particolare rilevanza regionale di cui agli articoli 3, 4 e 5.

I contributi regionali, di cui al primo comma sono erogati ai comuni, singoli o associati per:

a) l'acquisizione di locali, con esclusione dell'acquisto e dell'edificazione e di attrezzature;

b) la fornitura di assistenza tecnica ad attività culturali svolte direttamente o mediante convenzione con soggetti terzi, singoli o associati;

c) il sostegno all'istituzione ed al funzionamento dei servizi culturali realizzati dalle associazioni a larga base rappresentativa.

Titolo IV
PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Art. 13.
Programma regionale

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, tenuto conto del programma regionale di sviluppo, approva, previo parere della consulta dei beni e delle attività culturali e previa consultazione degli enti locali, il programma di promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche e audiovisive.

Il programma regionale dispone, per un arco di tempo pari a quello del bilancio pluriennale della Regione, e assume come riferimento finanziario le disponibilità recate da tale bilancio.

Il programma è approvato entro il 31 dicembre di ogni anno. L'approvazione del programma è in funzione della scorrevolezza del bilancio pluriennale della Regione ai sensi dell'art. 49, primo comma, della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28. In sede di approvazione annuale è data peraltro facoltà di apportare modifiche alle disposizioni approvate con il programma dell'anno precedente che si intendono altrimenti rinnovate con l'efficacia pluriennale di cui al precedente comma.

Il programma è pubblicato a cura del consiglio regionale nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Il programma regionale di promozione in particolare contiene:

l'esame degli esiti conseguiti dall'attuazione del programma precedente;

l'indicazione delle priorità in ordine agli interventi da finanziare in ciascun settore di attività o di servizio, e alle zone territoriali;

le indicazioni relative ai progetti di produzione e/o di distribuzione volti allo sviluppo degli scambi con organismi culturali stranieri o di altre regioni, promossi e coordinati dalla Regione, nell'ambito della legislazione statale;

i progetti di attività anche di iniziativa regionale che per il rilievo rispetto al programma regionale di sviluppo, per il costo, la dimensione o la qualità delle strutture di produzione, di ricerca e di studio, richiedono la stipulazione di convenzioni con organismi singoli od associati previsti nella presente legge, che svolgono attività di produzione a livello professionale e/o scientifico;

la ripartizione di massima delle risorse finanziarie:

a) tra attività e servizi;

b) tra iniziativa di produzione, di distribuzione, di studio e ricerca e quelle di formazione e di educazione musicale;

la definizione della durata, dei limiti minimi e massimi dei contributi con l'indicazione dei criteri per la loro determinazione amministrativa in relazione a:

a) l'impegno artistico e culturale della produzione;

b) i costi complessivi della produzione e/o della distribuzione;

c) la consistenza dell'organico artistico e tecnico;

d) il prevedibile rapporto tra costi e benefici, tenendo anche conto dell'ubicazione e dei prezzi dei biglietti;

l'indicazione del limite massimo delle iniziative di distribuzione teatrale, musicale e cinematografica ammissibili a contributo;

le direttive cui devono attenersi i rappresentanti regionali in seno agli organismi operanti nei settori di attività previsti nella presente legge, ai sensi della legge regionale 8 marzo 1979, n. 11, art. 9, primo comma;

le indicazioni necessarie a favorire il coordinamento con le iniziative connesse alla promozione delle attività teatrali, musicali e cinematografiche previste dalle altre leggi regionali; le indicazioni atte a favorire il coordinamento per lo svolgimento delle attività musicali di produzione e di distribuzione a carattere continuativo da parte degli organismi di formazione e di educazione musicale.

Art. 14.
Piano annuale di ripartizione dei contributi

Per ottenere i contributi previsti dalla presente legge i soggetti devono presentare domanda.

Le domande devono contenere:

1) una relazione illustrativa dettagliata del progetto di attività, dei suoi scopi e delle caratteristiche artistiche e culturali;

2) un prospetto analitico dei costi presuntivi e l'indicazione delle risorse finanziarie di cui il soggetto richiedente dispone, comprensive degli altri eventuali contributi da parte dei soggetti pubblici o privati;

3) l'indicazione delle attrezzature, dell'organizzazione e di quanto è necessario per la realizzazione del progetto di attività, nonché le modalità di realizzazione della produzione;

4) l'indicazione dei destinatari delle attività di distribuzione e delle eventuali iniziative promozionali nei confronti del pubblico, dell'eventuale collaborazione di altri enti o istituzioni nel caso di progetti di vasta area, dei prezzi e delle tariffe per il pubblico;

5) l'indicazione del periodo di svolgimento della iniziativa ed il calendario delle attività previste;

6) l'indicazione delle caratteristiche del soggetto proponente, quali: la natura giuridica, lo statuto, il rapporto annuale delle attività svolte, la composizione degli organi, il bilancio annuale delle attività per le quali si richiede il contributo:

7) un rendiconto dell'attività svolta con precedenti contributi regionali e il relativo consuntivo finanziario.

Le domande di contributo per le iniziative di particolare rilevanza regionale, di cui al titolo II, devono essere presentate alla giunta regionale entro il 15 settembre di ogni anno.

Le domande di contributo relative alle iniziative di cui al titolo III devono essere presentate entro il 15 giugno di ogni anno al comune nel cui territorio si intende realizzare l'iniziativa.

Il comune trasmette entro il 15 luglio di ogni anno le domande all'associazione intercomunale di cui fa parte ai sensi della legge regionale 17 aprile 1979, n. 37, con proprio parere di conformità alle finalità ed al programma regionale di cui agli articoli 1 e 13.

L'associazione intercomunale predispone una proposta di piano di finanziamento, con l'indicazione delle priorità relative ai soggetti beneficiari, che trasmette alla Regione per l'approvazione entro il 15 settembre.

La giunta regionale, esaminati contestualmente e globalmente le iniziative ed i progetti ammissibili al finanziamento, accertatane la rispondenza con il programma regionale di cui all'art. 13, formula una proposta di piano di ripartizione dei contributi con cui si specifica l'entità del contributo per ciascuna iniziativa.

La giunta regionale predispone il piano di ripartizione dei finanziamenti e lo trasmette al consiglio regionale che l'approva entro il 31 ottobre di ogni anno.

Con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta, possono essere concessi contributi straordinari per attività culturali di particolare rilievo, le cui richieste siano state presentate per eccezionali motivi, adeguatamente documentati, oltre i termini, fermo restando i requisiti di ammissibilità e di compatibilità con il programma regionale.

I contrbuti di cui alla presente legge non sono cumulabili, per le stesse attività, con quelli previsti a carico della Regione da altre leggi regionali.

Titolo V
CONSULTA REGIONALE TOSCANA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Art. 15.
Consulta regionale toscana dei beni e delle attività culturali

Gli articoli 1 e 2 della legge regionale 31 maggio 1975, n. 61 «Istituzione della consulta regionale toscana dei beni culturali» vengono così modificati:

«Art. 1. — E' costituita la consulta regionale toscana dei beni e delle attività culturali.

La consulta regionale dei beni e delle attività culturali è l'organo consultivo del consiglio e della giunta regionale toscana

per l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative di competenza regionale, nonché di quelle delegate relative al patrimonio e agli istituti culturali della Regione ».

« Art. 2. — La consulta è composta da:

a) un membro della giunta regionale che la presiede;

b) i presidenti, o loro delegati, delle amministrazioni provinciali della Toscana;

c) diciotto sindaci o loro delegati, di cui sei dei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, sei tra quelli con popolazione compresa fra i 10.000 e i 30.000 abitanti e sei tra quelli con popolazione superiore a 30.000 abitanti designati dall'ANCI regionale;

d) unidici esperti scelti tra il personale scientifico e tecnico degli istituti culturali degli enti locali e d'interesse locale della Toscana e tra i docenti di discipline attinenti ai fini istituzionali della presente legge, designati dal consiglio regionale, con voto limitato a sei;

e) tre studiosi in rappresentanza della vita culturale, designati dal consiglio regionale, con voto limitato a due;

f) il soprintendente o un delegato delle seguenti amministrazioni statali di tutela:

soprintendenza ai monumenti e alle gallerie per la provincia di Arezzo;

soprintendenza alle gallerie per le provincie di Firenze e Pistoia;

soprintendenza ai monumenti delle provincie di Firenze e Pistoia;

soprintendenza alle antichità dell'Etruria;

soprintendenza archivistica per la Toscana;

soprintendenza ai monumenti e alle gallerie per le province di Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara;

soprintendenza alle gallerie per le province di Siena e Grosseto;

soprintendenza ai monumenti delle province di Siena e Grosseto;

g) un rappresentante per ciascuna delle Università di Firenze, Pisa e Siena, designato dai relativi consigli di amministrazione;

h) tre rappresentanti della conferenza episcopale toscana;

i) tre rappresentanti, uno per ciascuna, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, designati dai rispettivi comitati direttivi regionali;

m) un rappresentante della Biblioteca nazionale di Firenze;

n) un rappresentante degli archivi di Stato della Toscana;

o) dieci rappresentanti degli istituti teatrali, musicali e cinematrografici, maggiormente rappresentativi;

p) tre rappresentanti dell'AGIS;

q) tre rappresentati della cooperazione culturale;

r) tre rappresentanti dei conservatori musicali e istituti parificati;

s) un rapresentante della sovrintendenza scolastica regionale;

t) dieci rappresentanti degli istituti culturali maggiormente rappresentativi;

v) un rappresentante della sede regionale della RAI;

z) cinque rappresentanti dei consigli scolastici distrettuali designati dagli stessi ».

Titolo VI

NORMATIVA TRANSITORIA, FINALE E FINANZIARIA

Art. 16.

Norma transitoria

Per l'erogazione dei contributi relativi agli interventi da effettuarsi entro il 30 settembre 1980 non si applicano gli articoli 13 e 14, tranne che per il secondo comma di questo ultimo.

Le domande di contributo devono essere presentate alla giunta regionale entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Il consiglio regionale approva il piano di ripartizione dei contributi previsti dalla presente legge relativo alle iniziative da effettuarsi entro il 30 settembre 1980, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il programma regionale di cui all'art. 13 sarà approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Fino a che le associazioni intercomunali non iniziano l'esercizio delle proprie funzioni, i comuni trasmettono alla giunta regionale entro il 15 luglio le domande di contributo secondo le modalità di cui all'art. 14, quinto comma.

Art. 17.

Norma finale

Sono abrogate la legge regionale 5 giugno 1974, n. 30 « Contributi ad enti ed associazioni per attività culturali, sportive e di promozione sociale », la legge regionale 12 agosto 1976, n. 46 « Modifica alla legge regionale 5 giugno 1974, n. 30 » e la legge regionale 10 novembre 1976, n. 70 « Contributi all'istituzione concertistico-orchestrale AIDEM per il decentramento musicale in Toscana ».

Art. 18.

Finanziamento

Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è provveduto con le risorse che si rendono disponibili nel bilancio 1980, in apposito capitolo da istituirsi con la denominazione « Contributi per la promozione delle attività teatrali, musicali cinematografiche ed audiovisive (legge regionale 28 gennaio 1980, n. 11) », con la soppressione a seguito dell'abrogazione delle leggi regionali 5 giugno 1974 n. 30 e 10 novembre 1976, n. 70, dei corrispondenti capitoli 21100 e 22000 del bilancio 1979.

Al finanziamento per gli anni successivi al 1980 è provveduto con le singole leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 28 gennaio 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 18 dicembre 1979 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 19 gennaio 1980.

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1980, n. 12.

Norme per la promozione delle attività culturali e educative, relative a manifestazioni espositive, convegni ed istituzioni culturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del 7 febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità della legge

La regione Toscana, in attuazione delle finalità previste negli articoli 3 e 4 del proprio statuto, in base all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ed in conformità col programma regionale di sviluppo, promuove direttamente e sostiene anche mediante l'erogazione di contributi le attività e le iniziative di promozione educativa e culturale svolte, senza fini di lucro, da enti, istituzioni, fondazioni, associazioni, comitati, società regionale o a prevalente partecipazione di enti locali nonchè da enti locali o loro associazioni.

Art. 2

Contributi regionali

La regione Toscana, per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, eroga contributi ordinari, della durata massima triennale, anche in concorso con lo Stato e con gli enti locali, a favore di attività espositive, convegnistiche e di istituzioni culturali, nel campo della produzione, della documentazione e della diffusione nelle discipline umanistiche, tecniche scientifiche e artistiche.

Art 3.

Programma regionale

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, tenuto conto del programma regionale di sviluppo, approva, previo parere della consulta regionale toscana dei beni e delle attività culturali, di cui alla legge regionale n. 74 del 18 dicembre 1979 (A.C.): « Norme per la promozione delle attività teatrali, musicali, cinematrografiche ed audiovisive », e previa consultazione degli enti locali, il programma di promozione delle attività culturali relative a manifestazioni espositive, convegni ed istituzioni culturali.

Il programma regionale dispone per un arco pluriennale pari a quello del bilancio pluriennale della Regione e assume come riferimento finanziario le disponibilità recate da tale bilancio.

Il programma è approvato entro il 31 dicembre di ogni anno con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta. L'approvazione annuale del programma è in funzione della scorrevolezza del bilancio pluriennale della Regione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28. In sede di approvazione annuale è data peraltro facoltà di apportare modifiche alle disposizioni approvate con il programma dell'anno precedente che si intendono altrimenti rinnovate con la efficacia pluriennale di cui al precedente comma.

Il programma è pubblicato a cura della giunta nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Il programma contiene: l'analisi degli esiti conseguiti dall'attuazione del programma precedente; gli obiettivi e le priorità relative alle manifestazioni espositive, ai convegni ed alle attività delle istituzioni culturali; l'entità delle disponibilità finanziarie utilizzabili per i settori considerati e l'entità delle disponibilità stesse per le iniziative di particolare rilevanza regionale; l'entità delle disponibilità finanziarie relative alle spese di funzionamento delle istituzioni alle quali la Regione partecipa.

Il programma favorirà il coordinamento fra proposte di iniziative omogenee e concorrenti avanzate dai soggetti previsti dall'art. 1, nonché i progetti di iniziativa assunti a livello territoriale sovra comunali.

Il programma in attuazione a livello territoriale sovra comunale.

Il programma in attuazione degli articoli 3 e 4 dello statuto, comprende l'indicazione degli obiettivi e dei criteri relativi alle iniziative di:

a) produzione culturale;

b) documentazione, con finalità divulgative o educative destinate alle comunità locali intese a favorire il riequilibrio territoriale.

Il programma stabilisce altresì:

per le iniziative di produzione e di documentazione le misure minime e massime del contributo, tenendo conto anche del prevedibile rapporto tra costi e benefici;

quei progetti di iniziativa regionale che per il loro rilievo rispetto al programma regionale di sviluppo, per il loro costo, e per la dimensione e la qualità delle strutture di ricerca necessarie, richiedono la stipulazione di convenzioni con le istituzioni culturali, singole o associate, che svolgono attività di produzione a livello scientifico, ovvero che richiedono la partecipazione della Regione negli organi o nella costituzione del proprio patrimonio.

Per le manifestazioni espositive e i convegni di particolare rilevanza regionale il programma indica:

le sedi in rapporto: alle caratteristiche storiche delle diverse aree socio-culturali del territorio toscano; all'esistenza di istituzioni scientifiche e di competenze intellettuali qualificate che intervengono nel progetto; alla esistenza di strutture idonee a garantire il buon esito delle iniziative;

i progetti e le iniziative ai quali la Regione intende aderire;

i settori e le iniziative convegnistiche che, per la loro particolare importanza, richiedono una adeguata partecipazione zione di apporti specialistici e la pubblicazione dei risultati conseguiti.

Art. 4.

Piano annuale di ripartizione dei contributi

Per ottenere i contributi previsti dalla presente legge i soggetti di cui all'art. 1 devono presentare domanda.

Le domande di contributo devono contenere:

1) una relazione illustrativa del progetto di attività, dei suoi scopi e della sua rilevanza;

2) un prospetto analitico dei costi presuntivi e l'indicazione delle risorse finanziarie di cui al soggetto richiedente dispone, comprensive degli altri eventuali contributi da parte di soggetti pubblici o privati;

3) l'indicazione delle attrezzature, dell'organizzazione e di quanto è necessario per la realizzazione del progetto di attività;

4) l'indicazione dei destinatari dell'attività e delle eventuali iniziative promozionali nei confronti del pubblico, nonché dell'eventuale collaborazione di altri enti o istituti nel caso di progetti di vasta area;

5) l'indicazione del periodo di svolgimento dell'iniziativa e il calendario delle attività previste;

6) l'indicazione delle caratteristiche del soggetto proponente, quali: la natura giuridica, lo statuto, il rapporto annuale delle attività svolte, la composizione degli organi, il bilancio annuale per la parte che si riferisce ai contributi richiesti;

7) un rendiconto dell'attività svolta con precedenti contributi regionali e il relativo consuntivo finanziario.

Le domande di contributo per le iniziative di particolare rilevanza regionale, previste nel programma regionale di cui all'art. 3, devono essere presentate alla giunta regionale entro il 31 maggio di ogni anno.

Le domande di contributo per le iniziative diverse da quelle di cui al comma precedente devono essere presentate al comune in cui a ha sede l'istituzione o nel cui territorio deve svolgersi la iniziativa entro il 31 marzo. Il comune trasmette entro il 30 aprile con proprio parere motivato di conformità alle finalità ed al programma regionale di cui agli articoli 1 e 3 le domande di contributo all'associazione intercomunale di cui fa parte ai sensi della legge regionale 17 aprile 1979, n. 37.

L'associazione intercomunale predispone una proposta di piano di finanziamento con l'indicazione dell'ordine di priorità relativo ai soggetti beneficiari che trasmette entro il 31 maggio di ogni anno alla Regione per l'approvazione.

La giunta regionale, esaminati contestualmente e globalmente i progetti e le iniziative ammissibili al finanziamento, accertatane la corrispondenza con il programma regionale di cui all'art. 3, formula una proposta di piano di ripartizione dei contributi in cui si specifichi l'entità e la durata del contributo per ciascuna iniziativa.

Il consiglio regionale approva il piano di ripartizione dei contributi entro il 30 settembre di ogni anno.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, può concedere con propria deliberazione contributi straordinari per attività culturali di particolare rilievo, le cui richieste siano state presentate per eccezionali motivi, adeguatamente documentati, oltre i termini, fermi restando i requisiti di ammissibilità e di compatibilità con il programma regionale.

Art. 5.

Norma transitoria

Per l'erogazione dei contributi relativi agli interventi da effettuarsi entro il 30 settembre 1980 non si applica l'art. 3 e l'art. 4, tranne che per il secondo comma di questo ultimo. Le domande di contributo devono essere presentate alla giunta regionale entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Il consiglio regionale approva il piano di ripartizione dei contributi previsti dalla presente legge, relativo alle iniziative da effettuarsi entro il 30 settembre 1980, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il programma regionale relativo agli interventi di cui all'art. 3 sarà approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Fino a che le associazioni intercomunali non iniziano l'esercizio delle proprie funzioni, i comuni trasmettono alla giunta regionale entro il 30 aprile le domande di contributo secondo le modalità di cui all'art. 4, quarto comma.

Fino all'entrata in vigore della legge regionale n. 74 del 18 dicembre 1979 (A.C.) « Norme per la promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive », il parere di cui al primo comma dell'art. 3 viene espresso dalla consulta dei beni culturali.

Art. 6.

Finanziamento

Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è provveduto, con le risorse che si rendono disponibili nel bilancio 1980, in apposito capitolo da istituirsi con la denominazione « contributi per la promozione delle attività culturali ed

educative relative a manifestazioni sportive, convegni ed istituzioni culturali (legge regionale n. 77 del 19 dicembre 1979) (A.C.)» con la soppressione del corrispondente cap. 21200 del bilancio 1979.

Al finanziamento per gli anni successivi al 1980 è provveduto con le singole leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 28 gennaio 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 18 dicembre 1979 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 19 gennaio 1980.

(5299)

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1980, n. **13**.

Modifica alla legge regionale n. 83/77 concernente: « Norme in materia di bonifica, di consorzi di bonifica, di miglioramento fondiario e delega di funzioni agli enti locali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 15 *febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finanziamento per la realizzazione di nuove opere di bonifica e per la manutenzione delle opere di bonifica.

Gli articoli 33 e 34 della legge regionale n. 83 del 23 dicembre 1977 sono sostituiti dal seguente articolo:

« Il finanziamento per la realizzazione di nuove opere di bonifica e per la manutenzione delle opere di bonifica, ivi comprese le spese generali e di oneri vari connessi a tali interventi, è ripartito con le seguenti modalità:

a) per il 50% in proporzione alla superficie dei comprensori di bonifica facenti parte del territorio di ciascun ente delegato così ripartito:

22% per i territori classificati di bonifica integrale;

28% per i territori classificati ex-novo di bonifica montana e per quelli di bonifica integrale riclassificati di bonifica montana;

b) per il 20% in proporzione alla contribuenza posta a ruolo nell'esercizio precedente;

c) per il 5% in proporzione alla superficie dei comprensori di bonifica facenti parte del territorio di ciascun ente delegato non gravata, nell'esercizio precedente, di oneri di contribuenza;

d) per il 25% sulla base dei programmi annuali di intervento relativi alla esecuzione delle opere del successivo art. 3 ».

Art. 2.

Ripartizione dei finanziamenti

L'art. 36 della legge regionale n. 83 del 23 dicembre 1977 è sostituito dal seguente articolo:

« Le somme di cui al precedente articolo, lettere *a*), *b*) e *c*) sono ripartite fra gli enti delegati con deliberazione della giunta regionale ed erogate entro il primo di marzo di ogni anno ».

Art. 3.

Presentazione e finanziamento dei programmi di intervento

Il primo comma dell'art. 37 della legge regionale n. 83 del 23 dicembre 1977 è sostituito dal seguente articolo:

« I programmi annuali per la realizzazione di nuove opere di bonifica e per la manutenzione delle opere di bonifica di cui alla lettera *d*) dell'art. 1 sono redatti secondo i criteri e nei termini stabiliti con deliberazione del consiglio regionale ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 7 febbraio 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 27 dicembre 1979 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 1° febbraio 1980.

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1980, n. **14**.

IRPET - Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 15 *febbraio* 1980)

(*Omissis*).

(5300)

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1980, n. **15**.

Rifinanziamento della legge regionale n. 16/76 concernente la costituzione di un centro premoltiplicazione di materiale viticolo selezionato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 7 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento previsto dalla legge regionale n. 16 del 23 aprile 1976 concernente la costituzione di un centro di premoltiplicazione di materiale viticolo selezionato su terreni messi a disposizione dall'Università di Pisa, è integrato con l'ulteriore somma di L. 150.000.000 (centocinquantamilioni) così ripartita:

esercizio finanziario 1980	L. 70.000.000
esercizio finanziario 1981	» 20.000.000
esercizio finanziario 1982	» 20.000.000
esercizio finanziario 1983	» 20.000.000
esercizio finanziario 1984	» 20.000.000

Art. 2.

Agli stati di previsone di competenza e di cassa del bilancio del corrente esercizio finanziario sono apportate per analogo importo le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

In diminuzione:

Cap. 63000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) . . . . . . L. 70.000.000

In aumento:

Cap. 53500. — Costituzione del centro di premoltiplicazione del materiale viticolo selezionato (legge regionale 23 aprile 1976, n. 16) . . . L. 70.000.000

Allo stato di previsione della « spesa » del bilancio pluriennale 1980-82 sono apportate le seguenti modificazioni:

	1981	1982
In diminuzione:	—	—
3. Obiettivo: Sviluppo delle attività economiche		
3.9 Altri interventi Tipo di spesa 1-2-B	L. 20.000.000	L. 20.000.000

	1981	1982
In aumento:	—	—
3. Obiettivo: sviluppo delle attività economiche		
3.9 Altri interventi Tipo di spesa 1-2-A	L. 20.000.000	L. 20.000.000

Gli oneri relativi agli esercizi finanziari 1983 e 1984, nell'importo annuo indicato nell'art. 1, faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 3 marzo 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 gennaio 1980 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 25 febbraio 1980.

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1980, n. 16.

Legge regionale n. 60/77. Istituzione della tabella A/4 relativa ai contributi regionali per opere di urbanizzazione primaria e secondaria per interventi di insediamenti relativi a centri commerciali all'ingrosso.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 7 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai fini della determinazione dell'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria per gli interventi di insediamenti relativi a centri commerciali all'ingrosso nelle zone di possibile utilizzo, e in attuazione degli articoli 5 e 10, legge 28 gennaio 1977; n. 10, all'art. 18 della legge regionale 24 agosto 1977, n. 60 è allegata la tabella A/4 (a, b), come appresso indicato.

TABELLA *A/4*

Costi medi regionali per opere di urbanizzazione secondaria per interventi di insediamenti relativi a centri commerciali all'ingrosso nelle zone di possibile utilizzo in base all'art. 27 *della legge* 22 *ottobre* 1971, *n.* 865 (*calcolati per un indice medio di fabbricabilità territoriale pari a* 4,00 *mc/mq, corrispondente ad una superficie di mq* 10.000).

Opere	Aree (mq/ha)	Volumi (mc/ha)	Costi medi specifici (Lire/mq)	(Lire/mc)	Costi
—	—	—	—	—	—
Attrezzature civiche:					
(mense, centri sociali, ecc.)	—	250	—	60.000	15.000.000
Verde attrezzato	2.500	—	3.000	—	7.500.000
				Totale . . .	22.500.000
		Costo (in lire/mq di superficie di calpestio) . . .			7.760

TABELLA *A/4*

a) *Costi medi regionali per opere di urbanizzazione primaria per interventi di insediamenti relativi a centri commerciali all'ingrosso nelle zone di possibile utilizzo in base all'art.* 27 *della legge* 22 *ottobre* 1971, *n.* 865 (*calcolati per un indice di fabbricabilità territoriale pari a* 4,00 *mc/mq, corrispondente ad una superficie di mq* 10.000):

Opere	Superficie media necessaria mq/ha	Volume medio costruibili mc/ha	Costi medi specifici Lire/mq	Lire/mc	Costi medi regionali Lire/ha
—	—	—	—	—	—
Strade	1.400	—	15.000	—	21.000.000
Spazi di parcheggio	700	—	8.000	—	5.600.000
Fognature	—	40.000	—	700	28.000.000
Rete idrica	—	40.000	—	350	14.000.000
Canalizzazione per rete:					
distributiva elettrica telefono	—	20.000	—	300	6.000.000
pubblica illuminazione	10.000	—	300	—	3.000.000
				Totale . . .	77.600.000
		Costo (in lire/mq di superficie di calpestio) .			7.760

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 3 marzo 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 *gennaio* 1980 *ed è stata vistata il* 25 *febbraio* 1980 *dal commissario del Governo.*

(5301)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1980, n. 6.

Ordinamento delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 9 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

ORGANI ISTITUZIONALI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI

Art. 1.

Unità sanitarie locali

Le funzioni dirette alla tutela della salute, previste dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nella regione Trentino-Alto Adige, in quanto vengano delegate dalle province autonome ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono esercitate dai comuni, singoli o associati, o dagli enti di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, compresi in ciascun ambito territoriale dell'unità sanitaria locale, determinato dalle province stesse.

Art. 2.

Figure istituzionali

L'unità sanitaria locale è struttura operativa:

1) del comune singolo, quando l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale coincide con il territorio comunale;

2) dell'associazione dei comuni, quando l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale comprende più comuni, salvo quanto stabilito ai successivi numeri 3) e 4);

3) dell'ente di diritto pubblico previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, quando l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale coincide con il territorio di questo;

4) dell'ente di diritto pubblico previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, quando l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale comprende oltre al territorio dell'ente anche il territorio di altri comuni, purché la popolazione residente in tali comuni non superi il trenta per cento della popolazione residente nel territorio dell'ente stesso.

Art. 3.

Organi dell'unità sanitaria locale

Sono organi dell'unità sanitaria locale:

1) l'assemblea generale;

2) il comitato di gestione;

3) il presidente del comitato di gestione.

Art. 4.

Assemblea generale dell'unità sanitaria locale

L'assemblea generale è costituita:

a) dal consiglio comunale, se l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale coincide con il territorio del comune;

b) dall'assemblea generale dell'associazione dei comuni, costituita ai sensi del successivo art. 19, se l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale corrisponde a quello complessivo dei comuni;

c) dall'assemblea dell'ente di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, se l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale coincide con il territorio dell'ente stesso;

d) dall'assemblea dell'ente di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, integrata dai rappresentanti dei comuni non facenti parte dell'ente stesso, nel caso previsto al n. 4) del precedente art. 2.

Art. 5.

Attribuzioni dell'assemblea dell'unità sanitaria locale

L'assemblea generale:

a) elegge il comitato di gestione;

b) approva i bilanci di previsione, le loro variazioni e i conti cosuntivi;

c) approva i piani ed i programmi pluriennali;

d) approva la pianta organica del personale e gli atti di natura regolamentare;

e) approva le convenzioni per l'erogazione di prestazioni sanitarie;

f) approva la relazione annuale prevista dall'art. 49, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

g) determina l'articolazione territoriale in distretti sanitari di base.

Art. 6.

Adunanze e convocazioni dell'assemblea generale

L'assemblea generale si riunisce almeno quattro volte all'anno, nonché tutte le volte che il presidente procede alla sua convocazione. Deve essere convocata, inoltre, su richiesta:

1) di un quinto dei suoi componenti;

2) del comitato di gestione.

Art. 7.

Comitato di gestione

Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale è composto da un numero di membri non superiore a otto, nominati dall'assemblea generale, individuata a sensi dell'art. 4, mediante elezione con voto limitato a tre quarti dei membri da eleggere.

Il comitato di gestione può essere composto anche da persone estranee all'assemblea, scelte preferibilmente tra esperti in materia di organizzazione sanitaria.

Il comitato di gestione dura in carica quanto l'assemblea che lo ha espresso, salvo quanto previsto nel successivo art. 12. I componenti permangono nelle funzioni fino alla loro sostituzione.

Quando il territorio dell'unità sanitaria locale coincide con il territorio dell'ente di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, le funzioni del comitato di gestione sono esercitate dall'organo esecutivo dell'ente stesso.

La composizione del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nelle assemblee generali delle unità sanitarie locali medesime.

Art. 8.

Competenza del comitato di gestione

Il comitato di gestione esercita tutte le attribuzioni di competenza dell'unità sanitaria locale escluse quelle riservate all'assemblea.

Nei casi di assoluta urgenza il comitato di gestione può adottare i provvedimenti di competenza dell'assemblea generale. Le deliberazioni d'urgenza devono, a pena di decadenza, essere sottoposte all'assemblea generale e da questa ratificate nella prima riunione successiva. Rimangono salvi gli effetti dell'atto amministrativo fino al momento della negata ratifica.

Art. 9.

Presidente del comitato di gestione

Il comitato di gestione elegge il presidente a maggioranza assoluta del collegio, tra i suoi membri facenti parte dell'assemblea.

Il presidente dà esecuzione agli atti del comitato di gestione, ne convoca e presiede le riunioni ed ha la rappresentanza legale dell'unità sanitaria locale.

Con le modalità di cui al primo comma del presente articolo, il comitato elegge un vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Nella provincia di Bolzano il vicepresidente è eletto tra i membri del comitato appartenenti a gruppo linguistico diverso da quello a cui appartiene il presidente, purchè lo stesso gruppo abbia almeno due rappresentanti.

Quando il territorio dell'unità sanitaria locale coincide con il territorio dell'ente di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, le funzioni di presidente del comitato di gestione sono esercitate dal presidente dell'organo esecutivo dell'ente medesimo.

Art. 10.
Prerogative dei componenti dell'assemblea generale delle unità sanitarie locali

I componenti dell'assemblea generale hanno diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza dell'assemblea stessa.

Art. 11.
Ineleggibilità e incompatibilità

Nei confronti dei componenti dell'assemblea generale e del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, si applicano le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legislazione regionale in materia di elezioni degli organi delle amministrazioni comunali, riferite all'unità sanitaria locale.

Non sono inoltre eleggibili gli operatori professionali, medici o non, che abbiano un rapporto di convenzione con l'unità sanitaria locale, nonchè i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di istituzioni sanitarie private convenzionate con l'unità sanitaria locale e tutti coloro che percepiscano uno stipendio o salario dalle istituzioni medesime.

Art. 12.
Decadenza e revoca

I componenti degli organi dell'unità sanitaria locale decadono dalla carica per le cause che la legislazione regionale in materia di elezioni degli organi delle amministrazioni comunali indica quali motivi di decadenza dalla carica di consigliere comunale.

I componenti del comitato di gestione, compreso il presidente, possono essere revocati dagli organi che li hanno espressi.

Art. 13.
Indennità

Al presidente ed ai membri del comitato di gestione è corrisposta una indennità di carica onnicomprensiva mensile pari a quella del sindaco, rispettivamente degli assessori, di un comune con popolazione eguale a quella residente nel territorio dell'unità sanitaria locale.

Ai membri del comitato compete altresì l'indennità di missione nei casi e secondo le modalità previste dalle norme vigenti per gli amministratori comunali, nonchè il rimborso delle spese forzose sostenute a causa del mandato, ivi comprese quelle di cui all'art. 10 della legge regionale 30 agosto 1979, n. 4.

Art. 14.
Consultazione dei comuni

Devono essere preceduti dal parere obbligatorio dei singoli consigli comunali gli atti riguardanti l'approvazione dei piani e dei programmi pluriennali, dei regolamenti, della pianta organica del personale. I comuni devono esprimere il loro parere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, trascorsi i quali esso si intende comunque favorevole.

Devono altresì essere inviati ai singoli comuni i progetti dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi.

Art. 15.
Controllo sugli atti e sugli organi delle unità sanitarie locali

Il controllo sugli atti e sugli organi dell'unità sanitaria locale è esercitato dalla giunta provinciale, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Per le modalità ed i termini del controllo si applicano le norme di cui alla legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono soggette al controllo anche di merito le deliberazioni riguardanti:

1) i regolamenti o provvedimenti di portata generale aventi analoga natura, compresi i regolamenti organici del personale;
2) i bilanci e loro variazioni;
3) i piani ed i programmi annuali e pluriennali;
4) le convenzioni per l'erogazione di prestazioni sanitarie.

Art. 16.
Rapporti tra sindaco e unità sanitaria locale

Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni che gli competono quale autorità sanitaria locale, si avvale dei servizi dell'unità sanitaria locale, facendone preventivamente richiesta al presidente del comitato di gestione.

In caso d'urgenza, il sindaco si rivolge direttamente ai responsabili dei servizi dell'unità sanitaria locale, secondo le competenze a ciascuno attribuite, informandone contemporaneamente il presidente del comitato di gestione.

Art. 17.
Associazione dei comuni

L'associazione dei comuni realizza una forma di collaborazione attraverso la quale i comuni compresi in un unico ambito territoriale gestiscono unitariamente le funzioni dirette alla tutela della salute.

L'associazione dei comuni è costituita, per delega della Regione, dalla giunta provinciale territorialmente competente, che contestualmente ne fissa la sede.

Sino all'entrata in vigore della nuova legge regionale sull'ordinamento dei comuni, si applicano all'associazione dei comuni, per quanto non disciplinato dalla presente legge, le disposizioni contenute nella legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 18.
Organi dell'associazione dei comuni

Sono organi dell'associazione dei comuni:

1) l'assemblea generale;
2) il comitato di gestione;
3) il presidente del comitato di gestione.

Art. 19.
Assemblea dell'associazione dei comuni Composizione e nomina

L'assemblea dell'associazione dei comuni è composta da un numero di membri non superiore a settanta, determinato, per delega della Regione, dalla giunta provinciale ed è formata da rappresentanti dei comuni, nominati dai consigli comunali.

Il numero dei rappresentanti di ciascun comune è proporzionale alla popolazione residente nel suo territorio, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione. Ad ogni comune è garantito almeno un rappresentante.

Nella composizione complessiva dell'assemblea deve essere garantita la presenza della minoranza politica. A tal fine la giunta provinciale tiene conto, per quanto possibile, della composizione dei gruppi politici nei consigli comunali. Ove necessario, la presenza nell'assemblea dei rappresentanti della minoranza è assicurata mediante la riduzione del numero dei rappresentanti della maggioranza nei comuni ai quali spetti il numero più alto di rappresentanti.

Nella provincia di Bolzano, alla composizione dell'assemblea si applicano i criteri di cui all'art. 23, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49. La presenza della minoranza politica è assicurata compatibilmente con l'osservanza dei criteri suddetti.

La giunta provinciale provvede a ripartire fra i diversi comuni i seggi spettanti a ciascun gruppo linguistico, tenendo conto, per quanto possibile, della composizione linguistica della popolazione dei singoli comuni.

I membri dell'assemblea durano in carica quanto i consigli comunali che li hanno espressi e permangono nelle funzioni fino alla loro sostituzione.

Art. 20.
Presidente dell'assemblea dell'associazione dei comuni

L'assemblea elegge nel proprio seno il presidente ed un vicepresidente a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Nella provincia di Bolzano il vicepresidente è eletto tra i membri dell'assemblea appartenenti a gruppo linguistico diverso da quello a cui appartiene il presidente, purchè lo stesso gruppo comprenda almeno un quinto dei componenti dell'assemblea.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed esercita ogni altra attribuzione che gli venga affidata dall'assemblea stessa.

Art. 21.
Integrazione dell'assemblea

L'integrazione dell'assemblea prevista dall'art. 4, lettera *d*), della presente legge, da parte dei comuni non facenti parte dell'ente, avviene secondo i rapporti e con le modalità previste dalla legge provinciale che disciplina la composizione dell'as-

semblea dell'ente di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, o dallo statuto dell'ente da integrare.

Titolo II

CRITERI ORGANIZZATIVI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI

Art. 22.
Articolazione dell'unità sanitaria locale

L'unità sanitaria locale si articola in:

a) ufficio di direzione;

b) servizi;

c) distretti sanitari di base.

Art. 23.
Ufficio di direzione

L'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale è articolato distintamente per la responsabilità sanitaria e per quella amministrativa ed è collegialmente preposto all'organizzazione, al coordinamento ed al funzionamento di tutti i servizi e alla direzione del personale.

L'ufficio di direzione è composto dai responsabili dei servizi sanitari e dal responsabile del servizio amministrativo.

Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale affida l'incarico del coordinamento dei servizi sanitari al responsabile di un servizio sanitario.

L'incarico di coordinatore non può avere durata superiore a cinque anni; è rinnovabile alla scadenza e può essere revocato in ogni tempo.

Il coordinatore conserva la responsabilità del proprio servizio.

Ciascun componente dell'ufficio di direzione è responsabile in solido con gli amministratori delle spese di cui all'ultimo comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, salvo il caso in cui abbia manifestato per iscritto il proprio dissenso.

Il coordinatore dei servizi sanitari e il responsabile del servizio amministrativo partecipano con voto consultivo alle sedute del comitato di gestione.

Il responsabile del servizio amministrativo svolge le funzioni di segretario dell'assemblea generale e del comitato di gestione, cura la stesura degli atti emanati dagli organi dell'unità sanitaria locale e roga, se richiesto, i contratti e gli altri atti stipulati nell'interesse dell'unità sanitaria locale medesima.

Nell'ipotesi di cui al secondo comma del successivo art. 25, al responsabile di uno dei due servizi amministrativi viene affidato l'incarico di coordinatore secondo quanto previsto dal presente articolo per i servizi sanitari. I compiti attribuiti dai precedenti commi settimo e ottavo al responsabile del servizio amministrativo spettano in tal caso al coordinatore.

Art. 24.
Compiti dell'ufficio di direzione

L'ufficio di direzione:

a) elabora le proposte dei piani annuali e pluriennali, dei programmi di attività dei vari servizi, dei bilanci preventivi e dei consuntivi annuali e pluriennali, della pianta organica del personale, dei regolamenti di organizzazione, delle convenzioni, nonchè di ogni altro provvedimento che rientri nella competenza degli organi di gestione dell'unità sanitaria locale;

b) provvede all'attuazione delle deliberazioni degli organi dell'unità sanitaria locale;

c) provvede alla verifica dell'attività dei servizi e dell'andamento della spesa, dandone conto al comitato di gestione;

d) provvede ad ogni altro adempimento non rientrante nella specifica competenza dei singoli servizi.

Art. 25.
Servizi

I servizi sono unità organizzative, comprendenti attività omogenee, che concorrono alla realizzazione delle finalità dell'unità sanitaria locale.

Presso ciascuna unità sanitaria locale sono istituiti, di norma, più servizi sanitari ed un servizio amministrativo. In relazione alle dimensioni del territorio, alla popolazione servita, al numero degli operatori addetti, alla complessità dei servizi organizzati e alla specificità dei compiti svolti anche in favore di altre unità sanitarie locali, le province autonome possono prevedere l'istituzione di due servizi amministrativi.

Nel predisporre le misure per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi dell'unità sanitaria locale, il comitato di gestione deve ispirarsi ai principi dell'autonomia tecnico-funzionale dei servizi, della chiarezza nell'individuazione delle responsabilità e del lavoro di gruppo.

A tale scopo dovrà:

1) preporre a ciascun servizio un responsabile in possesso dei requisiti di professionalità e di esperienza in materia di tutela della salute e di organizzazione sanitaria indicati dalle norme delegate di cui all'art. 47, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

2) garantire la integrazione ed il coordinamento delle attività del personale addetto a servizi diversi attraverso metodi basati sul lavoro di gruppo, nel rispetto delle competenze assegnate al personale;

3) realizzare la flessibilità delle strutture in modo da poterle costantemente adattare al mutare delle esigenze dei servizi, anche attraverso l'istituto della mobilità del personale.

Ai predetti servizi fanno capo tutti i settori e i presidi dell'unità sanitaria locale in relazione alle specifiche funzioni di prevenzione, cura e riabilitazione di loro competenza, ivi compresi gli ospedali.

Gli ospedali, già costituiti in enti ospedalieri secondo l'art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10, siti in comuni diversi dalla stessa unità sanitaria locale, possono essere dotati di autonomia tecnico-funzionale.

Il responsabile del servizio ne dirige l'attività, ne assicura il buon andamento e risponde della corretta attuazione delle direttive e delle decisioni adottate dal comitato di gestione e dall'ufficio di direzione.

Nell'ambito dei servizi possono essere istituiti organi tecnici consultivi.

Art. 26.
Distretti sanitari di base

L'unità sanitaria locale si articola territorialmente in distretti sanitari di base, quali strutture tecnico-funzionali per l'erogazione delle prestazioni di primo livello e di pronto intervento.

Allo scopo di assicurare l'efficacia dei servizi e di favorire la partecipazione dei cittadini, la suddivisione in distretti è operata sulla base dei seguenti criteri:

a) demografico, secondo il quale la popolazione di ciascun distretto deve essere compresa fra cinquemila e quindicimila abitanti. Nel caso di aree a popolazione particolarmente concentrata o sparsa, sono consentiti limiti maggiori o minori;

b) geomorfologico, secondo il quale il distretto deve comprendere una porzione di territorio tale da consentire, in relazione alle condizioni di viabilità e dei collegamenti, alle caratteristiche dei luoghi e degli insediamenti abitativi, ottimali condizioni di accesso alle strutture sanitarie;

c) territoriale, secondo il quale la delimitazione del distretto deve coincidere con i confini di uno o più comuni o di circoscrizioni comunali.

Art. 27.
Presidi e servizi multizonali

Qualora le relative funzioni vengano delegate dalle province ai comuni, singoli o associati, o agli enti di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, la gestione dei presidi e servizi multizonali è affidata agli organi dell'unità sanitaria locale nel cui territorio i presidi e i servizi stessi sono ubicati.

Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale in cui hanno sede presidi e servizi multizonali assicura il collegamento funzionale ed il coordinamento degli stessi con i servizi delle unità sanitarie locali interessate attraverso la consultazione dei relativi organi di gestione in ordine:

a) ai piani ed ai programmi concernenti i presidi e servizi multizonali;

b) agli aspetti fondamentali della organizzazione e della gestione finanziaria dei servizi e presidi multizonali, ai fini della verifica dell'efficienza operativa, in relazione alle esigenze del territorio interessato.

Art. 28.
Partecipazione

I comuni, singoli o associati, o gli enti di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, promuovono la partecipazione degli operatori della sanità e della

collettività interessata, sia come singoli sia come formazioni organizzate, al perseguimento delle finalità dell'unità sanitaria locale. Assicurano inoltre l'informazione sull'attività delle unità sanitarie locali e danno adeguata pubblicità agli atti più rilevanti degli organi delle stesse.

I regolamenti delle unità sanitarie locali disciplinano forme e modalità di tale partecipazione.

Art. 29.

Coordinamento ed integrazione dei servizi sanitari con i servizi sociali

Al fine di garantire il coordinamento di cui all'ultimo comma dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n 833, le unità sanitarie locali, quali strutture operative dei comuni singoli o associati o dell'ente di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, gestiscono anche i servizi sociali eventualmente loro delegati dalle province autonome ai sensi dell'art. 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

In tale ipotesi l'assemblea generale dell'unità sanitaria locale stabilisce le modalità di collegamento tra l'ufficio di direzione e il responsabile dei servizi sociali.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 30.

Costituzione delle unità sanitarie locali e cessazione dei consorzi sanitari

Alla costituzione delle unità sanitarie locali, secondo quanto previsto dall'art. 61, secondo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvedono le giunte provinciali territorialmente competenti.

A decorrere dalla data di costituzione delle unità sanitarie locali, i consorzi sanitari di cui alle vigenti disposizioni legislative, sono soppressi.

Per la liquidazione di tali enti, i presidenti delle giunte provinciali territorialmente competenti provvedono a nominare appositi commissari liquidatori entro trenta giorni dalla data di costituzione delle unità sanitarie locali.

Art. 31.

Costituzione e prima convocazione dell'assemblea generale dell'unità sanitaria locale

I consigli comunali dei comuni facenti parte dell'associazione dei comuni, entro trenta giorni dalla costituzione dell'associazione stessa, provvedono alla nomina dei propri rappresentanti nell'assemblea generale.

Il sindaco del comune in cui è stabilita la sede dell'associazione provvede, nei venti giorni successivi all'ultima nomina di cui al comma precedente, alla convocazione dell'assemblea generale per l'elezione del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.

Nell'ipotesi di cui all'art. 2, n. 1), della presente legge, alla nomina del comitato di gestione provvede, entro il termine di trenta giorni dalla determinazione degli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali, il consiglio comunale.

Entro il termine di trenta giorni dalla determinazione degli ambiti territoriali, i consigli comunali dei comuni integrati nell'ente di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, ai sensi del precedente art. 2, n. 4), eleggono i propri rappresentanti nell'assemblea generale dell'ente stesso.

Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi precedenti, alla convocazione dei consigli comunali o dell'assemblea generale, provvede, nei successivi dieci giorni, il presidente della giunta provinciale.

Art. 32.

Prima convocazione del comitato di gestione

Il comitato di gestione, entro dieci giorni dalla sua elezione, si riunisce per la prima volta su convocazione del suo componente più anziano di età, per provvedere alla nomina del presidente e del vicepresidente.

Art. 33.

Regolamento dell'unità sanitaria locale

Entro sei mesi dalla data di costituzione dell'unità sanitaria locale, l'assemblea generale provvede all'approvazione dei regolamenti che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento dell'unità sanitaria locale medesima, tenendo conto dei regolamenti tipo predisposti dalla giunta provinciale.

Art. 34.

Derogazione all'applicazione di norme

Le disposizioni contenute negli articoli 6, 11, 12, 13, 15 e 23, penultimo comma, della presente legge non si applicano agli enti di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, l'organizzazione e il funzionamento dei quali siano già disciplinati con legge provinciale.

Art. 35.

Clausola d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 30 aprile 1980

PANCHERI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: DE PRETIS

(6022)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 14 aprile 1980, n. **7.**

Disposizioni in materia di finanza locale per l'anno 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 6 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il pareggio dei bilanci comunali è assicurato, per l'anno 1980, da trasferimenti a carico del bilancio della provincia, mediante erogazioni da parte della stessa.

Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi le erogazioni, determinate in via preventiva, corrispondono all'importo di L. 137.500 moltiplicato per il numero delle persone residenti nel comune il 31 dicembre 1978 al netto dell'ammontare complessivo delle somme sostitutive attribuite ai comuni per l'anno 1980 ai sensi della legge statale. Per i comuni che abbiano modificato la superficie territoriale dopo il 31 dicembre 1978 vale il numero degli abitanti residenti nei rispettivi comuni dopo l'avvenuta modifica.

Per i comuni con popolazione residente superiore a 10 000 la base di L. 137.500 è aumentata a L. 160.000 e per i comuni con popolazione superiore a 30.000 a L. 200.000.

Per lo scopo di cui al precedente comma e a prescindere dal conguaglio previsto dallo stesso comma, la provincia corrisponde comunque ad ogni singolo comune una quota procapite di L. 20.000.

Art. 2.

Il versamento delle somme a favore dei comuni avrà luogo dopo l'approvazione del bilancio di previsione da parte della giunta provinciale e comunque in unica soluzione entro il 31 agosto 1980.

Art. 3.

Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge rimangono in vigore le norme contenute negli articoli 4 e 5 della legge provinciale 29 marzo 1979, n. 2.

Il piano di riorganizzazione di cui all'art. 8 della legge regionale 30 agosto 1979, n. 4, deve essere deliberato entro e non oltre il 31 dicembre 1980.

Per il 1980 i comuni, in assenza del piano di riorganizzazione, possono esercitare esclusivamente le facoltà loro concesse dall'art. 4 della legge provinciale 29 marzo 1979, n. 2.

I comuni, i consorzi e le rispettive aziende, dopo che i piani generali di riorganizzazione avranno ottenuto l'approvazione della giunta provinciale, sono autorizzati ad assumere nuovo personale, per la copertura del maggior numero dei posti di organico del piano approvato.

Le aziende municipalizzate e consortili possono, in caso di necessità, assumere il personale strettamente occorrente per fronteggiare insopprimibili esigenze di ampliamento dei servizi esistenti.

Tale facoltà è sottoposta alla condizione che l'azienda mantenga in pareggio il proprio bilancio o, in caso di aziende speciali di trasporto, il disavanzo sia contenuto nei limiti di cui al successivo art. 5.

Art. 4.

Le aziende autonome di soggiorno non possono procedere per l'anno 1980 ad assunzione di personale in misura superiore al numero dei dipendenti in servizio nell'anno 1976, fatta eccezione per il personale stagionale occorrente per fronteggiare insuperabili esigenze di gestioni speciali separate e di ampliamento di servizi istituzionali esistenti. Tale facoltà è sottoposta alla condizione che l'azienda mantenga in pareggio il proprio bilancio e quello delle gestioni speciali separate.

Art. 5.

Nel bilancio di previsione per l'esercizio 1980 delle aziende speciali di trasporto, le entrate correnti devono corrispondere ad una quota non inferiore al 60% delle spese complessive di esercizio.

L'eventuale mancata copertura rispetto al limite di cui al precedente comma deve essere fronteggiata esclusivamente mediante aumento delle tariffe.

Le spese per ammortamenti devono corrispondere ai valori derivanti dall'applicazione delle aliquote fiscalmente ammesse, mentre gli accantonamenti dei fondi di buonauscita del personale devono integralmente corrispondere alle disposizioni di legge.

Art. 6.

Con effetto dall'esercizio 1980 gli avanzi di amministrazione conseguiti dai consorzi ai quali partecipano gli enti locali sono obbligatoriamente applicati al bilancio e il loro importo e destinato a riduzione delle quote con le quali gli enti predetti concorrono annualmente alla gestione.

Gli avanzi di gestione delle aziende speciali municipalizzate e consortili sono integralmente iscritti nella parte entrata dei bilanci degli enti proprietari e vengono dagli stessi utilizzati a fronte delle loro spese di gestione corrente.

Art. 7.

Per il ripiano della perdita delle aziende speciali municipalizzate e consortili, diverse da quelle di trasporto, accertata per l'esercizio 1978, che non abbia trovato copertura nei bilanci degli enti proprietari dell'anno 1979, gli stessi sono autorizzati a contrarre mutui presso gli istituti già designati con decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 7 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

La relativa quota di ammortamento sarà integralmente rimborsata all'ente proprietario da parte dell'azienda, che la iscriverà nel proprio bilancio, apportando le conseguenti modifiche al piano di riequilibrio economico finanziario previsto dall'art. 5 della legge provinciale 29 marzo 1979, n. 2.

Art. 8.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1980 la spesa di lire 34.700 milioni.

Alla copertura dell'onere indicato al comma precedente si provvede mediante utilizzo delle maggiori disponibilità di bilancio, risultanti per l'anno finanziario 1980 come segue:

lire 24.200 milioni, dalla cessazione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge provinciale 29 marzo 1979, n. 2;

lire 1.000 milioni, dalla cessazione dell'autorizzazione di spesa per la meccanizzazione dei servizi comunali di cui all'art. 2 della legge provinciale 29 giugno 1979, n. 6;

lire 9.500 milioni, quale quota parte dell'onere cessante di lire 13.000 milioni per l'attuazione della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21, autorizzato per il solo esercizio 1979 dal secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 29 giugno 1979, n. 6.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 14 aprile 1980

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

(5308)

LEGGE PROVINCIALE 26 aprile 1980, n. 8.

Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della provincia autonoma di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 13 *maggio* 1980)

(*Omissis*).

(5309)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801900)